

Webank

ONLINE DAL1999

CONDIZIONI GENERALI PER
L'APERTURA DEI RAPPORTI CON
WEBANK MY BUSINESS

 GRUPPO BIPIEMME

CONDIZIONI GENERALI PER L'APERTURA DEI RAPPORTI CON WEBANK MY BUSINESS

Gentile Cliente,
con riferimento a tutti i rapporti conclusi con WeBank S.p.A. (di seguito "**Webank**" o la "**Banca**"), il cliente (di seguito, anche in caso di cointestazione del rapporto, il "**Cliente**") prende atto, con la presente, che gli stessi rapporti sono regolati, oltre che dalle leggi applicabili tempo per tempo vigenti, anche dalle seguenti condizioni generali (di seguito le "**Condizioni Generali**") e dalle disposizioni contrattuali relative a ciascuno di essi nonché, nel rispetto dell'art. 117, comma 6 del Testo unico delle leggi bancarie e creditizie e dagli usi contemplati, dagli artt. 1, 8, 9 delle Preleggi.

SEZIONE I RAPPORTO BANCA CLIENTE

Art. 1 - Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.

Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni, reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi bancarie e creditizie (di seguito il "**TUB**"), e le relative disposizioni di attuazione come successivamente integrate e modificate.

2. Il Cliente può presentare un **reclamo** alla Banca, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a: Ufficio Reclami Webank via Massaua 4, Milano, o per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@webank.it. La Banca deve rispondere entro:

- 30 giorni se si tratta di reclami relativi ai rapporti per la prestazione dei servizi bancari e finanziari;
- 90 giorni se si tratta di reclami relativi ai rapporti per la prestazione dei servizi di investimento);

La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. *pdf* o *email*).

3. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi:

i) all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** per le controversie relative alle operazioni e servizi bancari e finanziari. Per sapere come rivolgersi all'ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca;

ii) alla **Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob**, ai sensi del D.lgs. 179/2007, per quanto attiene alle controversie relative alla prestazione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob il Cliente può consultare il sito www.camera-consob.it oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

4. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF o alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

5. Ai fini dell'esperienza della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca ed il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF o dalla Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso la Consob purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010.

6. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli *iter* di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica.

7. Il Cliente, inoltre, in forma riservata, può presentare alla Prefettura istanza affinché segnali – ove lo ritenga necessario e motivato – all'ABF specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione può avvenire solo dopo che il Prefetto ha invitato la Banca, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'ABF si pronuncia non oltre 30 giorni dalla segnalazione.

8. Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia e alla Consob, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.

9. Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul sito web di Webank (di seguito il "**Sito**").

Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia,

qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche solo attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ. è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, ferma restando la responsabilità della Banca e non comportando tale sostituzione diminuzione alcuna né del livello del servizio offerto né della tutela per il Cliente.

4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. La revoca dell'incarico non inficia il vincolo contrattuale tra la Banca ed il Cliente.

5. Rimangono comunque salve le specifiche disposizioni contenute nella Sezione relativa ai Servizi di Pagamento.

Art. 4 - Invio di comunicazioni alla Banca

1. Le comunicazioni, gli ordini, e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire presso la sede della Banca ovvero agli indirizzi di posta ordinaria o elettronica indicati nelle apposite sezioni del Sito, nonché nella modulistica della Banca.

2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini che devono essere redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.

3. Il Cliente viene avvisato del fatto che la posta ordinaria e la posta elettronica potrebbero non dare garanzia di ricevimento da parte della Banca.

Art. 5 - Invio delle comunicazioni alla clientela

1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti Condizioni Generali - saranno fatti al Cliente in lingua italiana, come peraltro è compiuta la redazione del presente contratto, con pieno effetto all'ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto in relazione al rapporto in esame. La comunicazione di preavviso di revoca ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 L. 386/90, verrà effettuata allo specifico domicilio indicato dal Cliente all'atto dell'apertura del rapporto e della inerente convenzione di assegno o quello successivamente comunicato.

2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, sia congiuntamente che disgiuntamente le comunicazioni, le notifiche, e l'invio degli estratti conto nonché le informazioni previste dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente (ivi comprese a titolo esemplificativo la normativa in materia di trattamento dei dati personali), sono eseguite dalla Banca nei confronti di uno solo dei cointestatori all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto in relazione al rapporto in esame e sono operanti a tutti gli effetti di legge anche nei confronti degli altri.

3. Il Cliente accetta che la Banca abbia facoltà di effettuare le proprie comunicazioni mediante sistemi di comunicazione a distanza, ovvero mediante specifici avvisi sul proprio Sito.

Art. 6 - Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti ovvero al momento dell'effettuazione delle operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie ed aggiornate (ivi compresi i dati propri, delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo e degli eventuali titolari effettivi) per consentire a Webank il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di contrasto al riciclaggio ed al terrorismo. Per acquisire dal Cliente le relative informazioni la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi comprese le tecniche di comunicazione a distanza.

2. Anche al fine di tutelare il Cliente, la Banca può valutare, in ogni momento del rapporto, l'idoneità delle informazioni fornite e dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

Art. 7 - Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con Webank sono depositate presso la sede della Banca.

2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa, ovvero, previo accordo fra le parti, le altre forme di sottoscrizione riconosciute dalle vigenti leggi (es. firma digitale).

Art. 8 - Poteri di rappresentanza

1. Se la nomina di rappresentanti è consentita dalla Banca, il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca

finché Webank non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure mediante consegna a mani e sia trascorso il tempo tecnico necessario per provvedere, comunque non superiore a 1 giorno lavorativo dalla data di ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

3. Salvo espressa disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari, nonché i soggetti dei quali è stata revocata la facoltà di rappresentanza.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 9 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere impartite da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. La facoltà di disposizione disgiunta non comprende la facoltà di aprire nuovi rapporti. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che deve avvertire tempestivamente gli altri.

2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi comprese le aperture di credito in conto corrente.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Il diritto del soggetto deceduto o divenuto incapace si trasferisce automaticamente, nel primo caso ai suoi eredi, che sono però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e nel secondo caso al legale rappresentante dell'incapace.

4. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche a mezzo raccomandata r.r..

Art. 10 - Diritto di garanzia

1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, finanziaria o di investimento e/o a queste ultime accessoria, quali ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione, prestazione di servizi di investimento o di altri servizi di natura accessoria. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Art. 11 - Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

2. La Banca ha il diritto di valersi della compensazione in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità ancorché i crediti (seppure in monete differenti) non siano liquidi ed esigibili:

(i) al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., ovvero

(ii) al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca.

La Banca darà pronta comunicazione al Cliente dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - anche solo mediante tecniche di comunicazione a distanza.

3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (di seguito il "Codice del Consumo"), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso e i casi previsti dalla legge.

Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, si intendono assunte - pure in caso

di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1°, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2°, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo anche solo attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 13 - Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. Le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle di natura economica) applicate ai rapporti in essere con il Cliente sono contenute nella modulistica contrattuale relativa allo specifico rapporto consegnata e sottoscritta dal Cliente, nonché sempre disponibile sul Sito e/o nei locali della Banca aperti al pubblico.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 della Sezione "Servizi di Pagamento - Parte Generale", la Banca, in presenza di giustificato motivo, si riserva la facoltà di proporre modifiche e/o adeguamenti e/o integrazioni (sia sfavorevoli, sia favorevoli al Cliente) alle norme generali e particolari, alle condizioni economiche ed alle autorizzazioni previste nelle presenti Condizioni Generali e/o nei contratti relativi ai singoli rapporti.

3. In caso di modifiche sfavorevoli al Cliente le proposte di cui al precedente comma saranno validamente effettuate dalla Banca 30 giorni prima della data di efficacia delle stesse, mediante:

(i) pubblicazione: ad esempio sul Sito o nei locali della Banca aperti al pubblico, e

(ii) comunicazione diretta al singolo Cliente interessato su supporto cartaceo o altro supporto durevole: ad esempio su *file Portable Document Format ("PDF")* o messaggio di posta elettronica ("*e-mail*").

L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, dalla data indicata nella suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso (senza penalità e senza spese) da parte del Cliente entro 60 giorni dalla pubblicazione (ad es. sul Sito o nei locali della Banca aperti al pubblico), come confermata da comunicazione individuale, ovvero per scarico del relativo supporto durevole a distanza. In tal caso, sino alla data del recesso, saranno applicate al Cliente le condizioni contrattuali precedentemente pattuite.

4. In caso di modifiche favorevoli al Cliente le proposte di cui al comma 2 saranno validamente effettuate dalla Banca 15 giorni prima della data di efficacia delle stesse, mediante:

(i) pubblicazione: ad esempio sul Sito o nei locali della Banca aperti al pubblico, e

(ii) comunicazione diretta al singolo Cliente interessato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: ad esempio su *file PDF* o *e-mail*.

L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, dalla data indicata nella suddetta comunicazione, sempre salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso da parte del Cliente (senza penalità e senza spese).

5. Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali e/o dei contratti relativi ai singoli rapporti divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente le relative modifiche ai sensi e per gli effetti di cui sopra.

Art. 14 - Spese e oneri fiscali

1. Nel rispetto delle norme vigenti, le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso Cliente, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle condizioni che regolano i singoli servizi e/o prodotti.

2. Le spese di qualunque genere che la Banca dovesse sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri effettuati su somme o titoli presso la stessa depositati, sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

3. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 15 - Legge applicabile e lingua utilizzata - Foro competente

1. Tutti i rapporti contrattuali con la clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana. Tutte le comunicazioni tra la Banca ed il Cliente avvengono in lingua italiana.

2. Per ogni controversia che potesse sorgere in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualsiasi natura, il Cliente e la Banca convengono che il Foro eletto per chiamare in giudizio Webank sia esclusivamente quello di Milano, mentre quest'ultima potrà chiamare in giudizio il Cliente a propria insindacabile scelta sia dinanzi al Foro di Milano che dinanzi ad uno dei Fori competenti ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (Foro generale delle persone fisiche, Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi Codice del Consumo.

Art. 16 - Varie

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la Banca ha facoltà di cedere a terzi i contratti conclusi con il Cliente. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Cliente non può cedere a terzi i contratti conclusi con la Banca. Qualsiasi atto di disposizione del Cliente in merito non avrà alcun effetto per la Banca.

2. Eventuali impegni scritti o verbali di agenti, promotori, distributori e/o collaboratori autonomi della Banca vincolano quest'ultima soltanto in caso di sua espressa conferma scritta. In particolare, il Cliente viene espressamente avvertito

del fatto che la Banca non ammette la consegna di contanti e di titoli al di fuori dei canali bancari e finanziari. La Banca pertanto non si assume alcuna responsabilità in caso di violazione da parte del Cliente del predetto divieto.

- Cataloghi, offerte, pubblicità o altri documenti promozionali hanno valore puramente indicativo e, salvo diverso accordo scritto tra le parti, non possono considerarsi in alcun modo parti integranti e/o sostanziali dei contratti conclusi dal Cliente con la Banca, né derogare alle presenti Condizioni Generali.
- La Banca si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle eventuali offerte promozionali relative ai propri prodotti e servizi (ad esempio quelle relative ai tassi di interesse applicati alle somme depositate in conto corrente) naturalmente senza che ciò possa arrecare alcun pregiudizio al Cliente che abbia aderito all'offerta prima della revoca della stessa.
- Salvo diverso accordo scritto con la Banca, Webbank presta i propri servizi esclusivamente a soggetti residenti in Italia.
- Ove non espressamente derogate, le previsioni di cui alla presente Sezione delle Condizioni Generali si applicano a tutte le successive Sezioni e a tutti i rapporti tra la Banca ed il Cliente.

SEZIONE II CONTO CORRENTE BANCARIO Art. 1 - Convenzione di assegno

- Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. All'atto del rilascio del modulo per assegni della Banca il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di non interdizione di cui all'art. 124 del R.D. 1736/33 (di seguito la "Legge Assegni"). I moduli per assegni sono rilasciati dalla Banca muniti della clausola di "non trasferibilità", salvo che il Cliente non richieda il rilascio di moduli di assegni bancari in forma libera. La Banca rilascia discrezionalmente i moduli per assegni e comunque solo nel caso in cui il Cliente sia in possesso dei requisiti indicati dalla Banca nella documentazione di trasparenza, ovvero nelle apposite sezioni del Sito.
- Il Cliente è tenuto a custodire con la massima cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta.
- In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere immediatamente restituiti alla Banca.
- In caso di prelievi o pagamenti a mezzo Carta Bancomat/Pago Bancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, riportate di seguito nella Sezione relativa ai Servizi di Pagamento, Sottosezione relativa al "BANCOMAT/PAGOBANCOMAT - Modalità d'uso della Carta", la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto. Tale disposizione si applica anche in caso di prelievi e/o di pagamenti effettuati a mezzo di altre carte di pagamento e/o di credito.
- In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.

Art. 2 - Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto

- Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, versati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Art. 3 - Versamento in conto di assegni bancari e circolari

- Tutti i bonifici e le rimesse a favore del Cliente sono accreditati in conto corrente.
- L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini previsti dalla normativa applicabile ed indicati nel Foglio Informativo del conto corrente. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari.
- La valuta applicata all'accreditamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilita al precedente comma 2.
- Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 2 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà alcun affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.
- Decorsi i termini di cui al precedente comma 2, resta inteso comunque che la banca trattaria (nel caso di assegni bancari), o la banca emittente (nel caso di assegni circolari), mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

Art. 4 - Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari

- L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nell'art. 3 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la Banca ne abbia

effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

- La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
- Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà alcun affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
- La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Art. 5 - Versamento in conto di assegni ed effetti sull'estero e bonifici da eseguirsi all'estero

- Il Cliente, qualora la Banca rendesse disponibile alla clientela tale servizio, ha facoltà di effettuare il versamento in conto di assegni ed effetti sull'estero e di impartire ordini di bonifico da eseguirsi all'estero.
- In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
- Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostituiti del titolo di credito.
- Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. E' inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca fornirà al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.

Art. 6 - Movimentazioni del conto

- Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Cliente titolare del conto - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso.

Art. 7 - Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera

- Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in Euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.
- Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

Art. 8 - Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese

- I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, in base alla periodicità stabilita contrattualmente, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
- Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
- Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta pattuita.
- Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione disciplinate nella Sezione Affidamenti in Conto Corrente, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Art. 9 - Conto non movimentato

- Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 255,00 la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto.
- Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi non delegati, né

le operazioni che la Banca effettua di propria iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese), ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

3. Ai sensi del DPR n. 116/2007, qualora sul conto corrente non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del Cliente o di terzi delegati dal medesimo Cliente (escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta), per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme di denaro depositate, la Banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi eventualmente dal Cliente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori presenti sul conto corrente verranno devoluti al Fondo Depositi Dormienti. Il conto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del Cliente o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

Art. 10 - Approvazione dell'estratto conto

1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ..

2. La Banca si aspetta di ricevere dal Cliente eventuali osservazioni o contestazioni scritte in merito all'estratto conto entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, e ciò in ragione del fatto che l'omessa sollecita contestazione può limitare la tutela del Cliente al punto di farlo concorrere ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, del cod. civ. per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Per "data di ricevimento dell'estratto conto" si intende la possibilità per il Cliente di accedere al contenuto della comunicazione inviata dalla Banca.

3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

4. Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi per iscritto dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione. La Banca si aspetta di ricevere dal Cliente eventuali osservazioni o contestazioni scritte in merito alle operazioni effettuate entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esecuzione, e ciò in ragione del fatto che l'omessa sollecita contestazione può limitare la tutela del Cliente al punto di farlo concorrere ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, del cod. civ. per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Per "data di ricevimento della comunicazione di esecuzione" si intende la possibilità per il Cliente di accedere al contenuto della comunicazione inviata dalla Banca.

5. Quanto sopra, fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione "Servizi di pagamento regolati in conto corrente".

Art. 11 - Compensazione e pagamento di assegni

1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all'art. 11, comma 1, della Sezione relativa al Rapporto Banca-Cliente, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.

2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 11, comma 2, della Sezione relativa al Rapporto Banca-Cliente, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito per i quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art. 12 - Recesso dal contratto di conto corrente bancario e/o dalla convenzione di assegno

1. Il Cliente ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, dandone comunicazione per iscritto alla Banca. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto e di tutti i servizi che ad esso accedono, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal contratto comporterà altresì il pagamento da parte della Banca di tutto quanto sia dovuto al Cliente. Salvo diverso accordo, qualora la comunicazione di recesso pervenga alla Banca dopo che una disposizione di pagamento a valere sul conto sia divenuta irrevocabile, il rapporto di conto corrente non potrà essere estinto prima dell'esecuzione dell'operazione medesima.

2. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella indicata.

3. In deroga a quanto previsto nel primo e nel quinto comma del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso diverso da quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

4. La Banca ha il diritto:

(i) di recedere dal contratto di conto corrente con un preavviso di 2 mesi, dandone comunicazione all'indirizzo comunicato dal Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. PDF o email);

(ii) di recedere dalla convenzione di assegno con un preavviso di 15 giorni dandone comunicazione all'indirizzo comunicato dal Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. PDF o email).

I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sussista una giusta causa, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata.

5. Il recesso dal contratto da parte della Banca provoca la chiusura del conto corrente e della inerente convenzione di assegno nonché di tutti i servizi che accedono al conto, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal contratto comporterà altresì il diritto di esigere sempre il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.

6. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.

7. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.

8. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

Art. 13 - Sconfinamenti in assenza di fido

1. Fermo restando che la Banca non è tenuta ad effettuare pagamenti se il conto non è capiente (ovvero in assenza di somme a credito sul conto e relativi sottoconti tecnici di cui alla Sezione II-bis), la Banca a propria discrezione può consentire al Cliente, anche in assenza di fido, l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto ("Sconfinamento in assenza di fido").

2. In caso di Sconfinamento in assenza di fido, ove concesso, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi debitori nella misura pattuita nel Foglio informativo del conto corrente. Il Cliente, inoltre, è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione prevista al successivo articolo, ove ne ricorrano i presupposti.

3. Resta inteso che l'eventuale possibilità, ovvero anche l'eventuale concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido da parte della Banca non deve indurre il Cliente a porre affidamento sul pagamento da parte della Banca di eventuali successivi addebiti sul conto che eccedono il saldo disponibile. Il Cliente, quindi, accetta che la Banca possa sempre rifiutarsi di effettuare pagamenti a valere sul proprio conto qualora eccedano il saldo disponibile e, ove concessi, si impegna a pagare immediatamente alla Banca quanto a questa dovuto, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Banca stessa.

Art. 14 - Commissione di istruttoria veloce (eventi straordinari che comportano l'applicazione di commissioni a favore della Banca)

1. In caso di concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido o di concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido che accresce l'ammontare di uno sconfinamento già esistente, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione di istruttoria veloce indicata nel Documento di Sintesi (la "Commissione di istruttoria veloce"), ove ne ricorrano i presupposti. L'importo della Commissione di istruttoria veloce è determinato nel Documento di Sintesi ed è commisurato ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per effettuare le attività di analisi e valutazione del merito creditizio del Cliente al fine di valutare se concedere lo Sconfinamento in assenza di fido.

2. In caso di concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido, la Commissione di istruttoria veloce viene addebitata al Cliente qualora il Saldo del Conto corrente del Cliente risulti a debito - anche se per effetto di più addebiti o utilizzi - per un importo e una durata superiori a quelli indicati nel Documento di Sintesi (rispettivamente, il c.d. "saldo di sconfinamento in franchigia" e i c.d. "giorni di sconfinamento in franchigia"), e ciò in quanto in tali casi la Banca effettua un'istruttoria veloce per valutare se concedere lo Sconfinamento.

In caso di concessione di uno sconfinamento che accresce uno sconfinamento già esistente, la Commissione di istruttoria veloce viene applicata ogniqualvolta il Saldo negativo del Conto corrente che ha determinato in precedenza l'applicazione della commissione si sia accresciuto - anche se per effetto di più addebiti o utilizzi - per un importo superiore a quello indicato nel Documento di sintesi (c.d. "incremento di sconfinamento in franchigia"), e ciò in quanto in tali casi la Banca effettua una nuova istruttoria veloce per valutare se concedere lo Sconfinamento.

Fermo quanto precede, nei rapporti con i Clienti diversi dai consumatori l'ammontare della Commissione di istruttoria veloce varia anche in funzione dell'importo del Saldo negativo conseguente allo Sconfinamento.

3. In ogni caso, sia di concessione di uno Sconfinamento o di uno Sconfinamento che accresce uno Sconfinamento già in essere:

- i) la commissione di istruttoria veloce è applicata solo quando vi è Sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata;
 - ii) a fronte di più Sconfinamenti nel corso della stessa giornata la commissione di istruttoria veloce viene applicata solo una volta;
 - iii) gli importi addebitati a titolo di commissione di istruttoria veloce non possono essere superiori per trimestre all'importo massimo indicato nel Documento di Sintesi.
4. Resta fermo che la commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando:
- a) il Cliente è un consumatore e ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
 - i) il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
 - ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
 - b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;
 - c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.

Il Cliente consumatore beneficia dell'esclusione prevista dalla precedente lettera a) per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.

Se lo Sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse.

5. La mancata applicazione della commissione di istruttoria veloce per uno o più periodi di liquidazione periodica non comporta rinuncia alla stessa da parte della Banca. Rimane fermo che la Banca ha di volta in volta la facoltà di consentire o meno lo scoperto di conto, sulla base di valutazioni compiute ogni qualvolta lo stesso si realizzi.

Art. 15 - Esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati

1. La Banca può consentire, previa stipula di apposite convenzioni, che il Cliente effettui presso altri intermediari abilitati:

- (i) operazioni di versamento e prelievo, nei limiti consentiti dalla Banca, contabilizzate sul conto corrente presso la Banca;
- (ii) operazioni di carattere amministrativo quali, a titolo esemplificativo, il ritiro dei libretti di assegni.

2. Il Cliente prende atto che la Banca può imporre particolari limiti operativi anche nell'importo dei versamenti e dei prelievi.

3. La Banca comunica ai Clienti, attraverso il Sito, gli intermediari abilitati convenzionati, le istruzioni tecnico-operative (ivi comprese le eventuali relative limitazioni), applicate all'operatività tramite gli intermediari abilitati convenzionati. Con le stesse modalità la Banca comunica ai Clienti la temporanea sospensione o la cessazione dell'efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati, fermo restando che la sospensione o il venir meno dei servizi disciplinati in questo articolo coinciderà con la data di sospensione o di cessazione dell'efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati.

4. Le condizioni economiche applicate ai servizi prestati per il tramite di altri intermediari abilitati sono indicate nel Documento di Sintesi e sul Sito.

SEZIONE II - BIS

DEPOSITI IN SOTTOCONTI TECNICI ACCESSORI AL CONTO CORRENTE

Art. 1

1. Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca, ove previsti dalla stessa, ad attivare sottoconti di natura tecnica, accessori e comunque parte del medesimo conto corrente.

2. I depositi effettuati dal Cliente nei sottoconti tecnici del conto corrente sono regolati dalle presenti norme, dalle relative norme presenti nell'apposita sezione del Sito e, per quanto ivi non disciplinato, dalle norme contenute nella Sezione relativa al "Conto Corrente Bancario".

Art. 2

1. Gli interessi sulle somme depositate nei sottoconti tecnici sono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita per ciascun sottoconto tecnico ed indicata nelle rispettive condizioni economiche. In particolare, ciascuno dei sottoconti potrà prevedere una specifica remunerazione differente da quella del conto corrente.

2. La Banca si riserva di stabilire un limite minimo e massimo per gli importi e la remunerazione delle somme depositate nei sottoconti. Gli interessi vengono liquidati secondo periodicità e modalità indicate nelle condizioni economiche indicate nel Documento di Sintesi e sul Sito.

3. Le operazioni di accredito e di addebito verranno effettuate esclusivamente a valere sul conto corrente di corrispondenza. Tuttavia, se un'operazione di addebito supera la "disponibilità" del conto corrente di riferimento, la Banca è autorizzata a prelevare dai sottoconti tecnici un importo tale da riportare la consistenza del conto corrente di corrispondenza ad un saldo positivo. Per le operazioni di accredito, invece, il Cliente ha sempre facoltà di impartire alla Banca istruzioni di trasferimento diretto delle somme su uno o più sottoconti tecnici. L'estinzione del conto corrente comporta l'automatica estinzione di tutti i relativi sottoconti tecnici ad esso accessori.

Art. 3

1. Il Cliente ha sempre facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi sui sottoconti tecnici.

Art. 4

1. La Banca, su richiesta del Cliente, potrà fissare vincoli anche parziali sulle somme depositate nei sottoconti tecnici accessori al conto corrente. Dette somme sono assoggettate a vincolo di indisponibilità fino alla data di scadenza fissata (deposito vincolato).

2. Dal vincolo può derivare una maggiore o minore remunerazione delle somme depositate nel sottoconto tecnico.

3. La Banca si riserva di stabilire un limite minimo e massimo per le somme assoggettabili a vincolo di indisponibilità. La Banca si riserva, altresì, di stabilire un limite minimo e massimo per la remunerazione delle somme vincolate. Gli interessi vengono liquidati secondo periodicità e modalità indicate nelle condizioni economiche.

Art. 5

1. Il Cliente ha facoltà di svincolare in ogni momento, in tutto o in parte, gli importi vincolati mediante prelievo effettuato a valere sulla disponibilità del relativo sottoconto.

2. Se un'operazione di prelievo supera la "disponibilità" del conto corrente di riferimento e delle somme non assoggettate a vincolo depositate nei sottoconti, la Banca è autorizzata a svincolare le somme assoggettate a vincolo per un importo tale da riportare la consistenza del conto corrente di corrispondenza ad un saldo positivo.

3. In presenza di più depositi vincolati la Banca decurrerà quello con scadenza più prossima.

4. I prelievi di tutta o parte della somma depositata (anche se operati dalla Banca in forza dell'autorizzazione di cui sopra) prima della scadenza convenuta comportano la decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo, con effetti retroattivi, e conseguente applicazione delle condizioni economiche vigenti per le somme depositate nel sottoconto non vincolato. Tali condizioni saranno ricavabili dalla sezione privata del Sito e dai Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.

5. Se i prelievi di cui al precedente comma 4 sono eseguiti:

(i) dalla Banca, le condizioni economiche di favore verranno meno sull'intera somma vincolata, e ciò anche se il prelievo riguarda solo parte della predetta somma vincolata;

(ii) dal Cliente, le condizioni economiche di favore verranno meno esclusivamente per l'importo prelevato;

Art. 6

1. Il tasso di interesse pattuito si applica a decorrere dal giorno in cui viene costituito il vincolo e sino alla sua estinzione alla data di scadenza fissata.

Art. 7

1. Gli interessi maturati a valere sul deposito vincolato sono liquidati alla scadenza del vincolo ed in tale data vengono accreditati sul relativo sottoconto.

2. L'importo del deposito vincolato viene annotato periodicamente sull'estratto conto del relativo sottoconto.

3. Nel caso in cui il correntista richieda l'estinzione del conto corrente di corrispondenza, il deposito vincolato verrà automaticamente svincolato. Qualora l'estinzione avvenga prima della scadenza pattuita essa comporterà la decadenza dal beneficio delle condizioni economiche di favore pattuite in relazione alla costituzione del vincolo con effetti retroattivi e conseguente applicazione delle condizioni economiche vigenti per le somme depositate nel sottoconto non vincolato. Tali condizioni saranno ricavabili dalla sezione privata del Sito e dei Documenti di Sintesi tempo per tempo vigenti nel periodo di riferimento.

SEZIONE III AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

Art. 1 - Apertura di credito

1. Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messaggi a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Il massimale e l'eventuale scadenza del credito sono indicati nell'apposito modulo di richiesta. L'apertura di credito è concessa discrezionalmente dalla Banca e comunque solo a seguito di apposita istruttoria e qualora il Cliente sia in possesso dei requisiti indicati dalla Banca nella documentazione di trasparenza, ovvero nelle apposite sezioni del Sito.

2. Se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza un'espressa richiesta della Banca.

Art. 2 Maturazione degli interessi ed altri oneri

1. Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita nel relativo modulo di richiesta, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'art. 8 della Sezione "Conto Corrente Bancario". All'apertura di credito sono altresì applicabili gli oneri indicati nel relativo modulo di richiesta.

Art. 3 - Recesso

1. La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla inviando un'apposita comunicazione al Cliente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 15 giorni.

2. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo la Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa, anche senza alcun preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. In assenza di giusta causa la Banca fornirà al Cliente un preavviso di 15 giorni. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni.

3. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni.

4. Il Cliente ha facoltà di esercitare il recesso in ogni momento con effetto di chiusura immediata dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

5. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

6. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

7. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ad ogni altro finanziamento, credito o sovvenzione contrattualmente previsti, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.

Art. 4 - Recesso, compensazione e pagamento di assegni

- In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
- Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall'art. 11, comma 2, della Sezione relativa al Rapporto Banca-Cliente si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.
- Le disposizioni di cui all'art. 12 della Sezione relativa al "Conto corrente Bancario", commi da 4 a 8, si applicano anche nel caso di recesso dall'apertura di credito.

Art. 5 - Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute

- Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al "salvo buon fine", da parte del Cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell'eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Cliente anche solo mediante tecniche di comunicazione a distanza.
- Nell'ipotesi in cui la Banca receda dall'apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.
- Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del Cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

Art. 6 - Eventi straordinari che comportano l'applicazione di commissioni a favore della Banca

- Qualora, nell'arco del trimestre, il saldo del conto del Cliente risulti, in base ad utilizzi nei limiti dell'affidamento accordato, a debito per valuta per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni di calendario, la Banca applicherà al Cliente una commissione di massimo scoperto che sarà calcolata, nella misura percentuale contrattualmente stabilita, sull'importo più alto utilizzato all'interno del periodo di cui sopra. Detta commissione sarà comunque applicabile una sola volta nell'arco di ogni trimestre, non sarà applicata agli utilizzi eccedenti per valuta il limite dell'affidamento concesso e non potrà superare, trimestralmente, lo 0,50% dell'importo dell'affidamento.
- Qualora, nell'arco del trimestre, il saldo del conto del Cliente risulti a debito per valuta, oltre i limiti del fido accordato, per un importo superiore a 100 euro, la Banca addebiterà al Cliente una somma a copertura dei costi sostenuti per l'attività di gestione e controllo sullo sconfinamento. Tale somma sarà pari ad euro 50,00 in misura fissa per ogni trimestre nel quale si verifichi uno sconfinamento oltre ad Euro 2,00 per ogni singolo giorno di utilizzo. Le somme addebitate sulla base del presente comma non potranno mai superare a trimestre l'importo massimo complessivo di euro 200,00. La mancata applicazione di tali spese per uno o più periodi di liquidazione periodica non comporta rinuncia alle stesse da parte della Banca.
- Il trimestre considerato ai fini del presente articolo coincide con quello solare ed ha quindi termine rispettivamente, al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.
- Nel caso in cui le commissioni, le spese o il tasso di interessi aumentato degli interessi di mora, qualora dovuti, fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e sue successive modifiche e/o integrazioni nonché della relativa normativa di attuazione, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, ad un tasso pari al massimo consentito.

SEZIONE IV SERVIZI DI PAGAMENTO REGOLATI IN CONTO CORRENTE Parte Generale

Art. 1 - Oggetto del servizio

1. La presente Sezione disciplina i seguenti Servizi di Pagamento regolati in conto corrente, anche qualora i fondi utilizzati derivino da una linea di credito concessa dalla Banca:

- Versamento e prelievo in contante
- Esecuzione e Ricezione di Bonifici
- Addebiti diretti (RID/SDD), RIBA, MAV, RAV e
- Bollettini Freccia
- Servizio Bancomat.

2. Le disposizioni della Parte Generale sono applicabili a tutti i Servizi di Pagamento sopra indicati, fatto salvo quanto specificatamente previsto per i singoli servizi, nelle rispettive Sottosezioni.

Art. 2 - Esecuzione di un ordine di pagamento

1. La Banca è tenuta ad eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal Cliente o dal Beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, sempre che lo stesso sia conforme a quanto disposto dalle norme che regolano il servizio ed al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste. E' fatto salvo il caso in cui:

- (i) l'esecuzione sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale;
- (ii) si verifichi un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

2. E' considerata autorizzata l'operazione per la cui esecuzione il Cliente ha prestato il proprio consenso nella forma e secondo la procedura concordata per i singoli servizi di pagamento.

3. Il consenso può essere revocato dal Cliente, nella forma e secondo la procedura prevista nelle Sottosezioni che disciplinano i singoli Servizi di Pagamento, prima che siano decorsi i termini di irrevocabilità previsti per gli specifici servizi di pagamento. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

4. La Banca esegue l'ordine di pagamento conferito dal Cliente in conformità alle istruzioni ricevute.

5. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico indicato dal Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.

6. Se l'identificativo unico è inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. In tal caso la Banca compie ogni sforzo ragionevole per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento.

7. Qualora la Banca sostenga delle spese per tale attività di recupero, le stesse saranno addebitate in parità al cliente.

Art. 3 - Rifiuto degli ordini di pagamento

1. Il rifiuto di eseguire un ordine di pagamento e, qualora possibile, le relative motivazioni nonché, se del caso, la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che hanno causato il rifiuto, dovranno essere comunicate dalla Banca al Cliente con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento, mediante telefonata al numero indicato dallo stesso, ove fornito oppure mediante comunicazione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole all'ultimo domicilio indicato dal Cliente. E' fatto salvo il caso in cui la comunicazione sia contraria a disposizioni di legge.

2. Qualora il rifiuto sia obiettivamente giustificato (ad es. in via meramente esemplificativa a causa dell'assenza nell'ordine degli elementi richiesti dal contratto o di provvista) l'ordine deve considerarsi come non ricevuto e potranno essere addebitate al Cliente le spese della comunicazione.

Art. 4 Operazioni non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto

1. Il Cliente, nel momento in cui viene a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza alla Banca, per iscritto su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 13 mesi dalla data di addebito.

2. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando la sua esecuzione non è avvenuta in modo conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente.

3. Qualora la Banca non abbia ottemperato agli obblighi informativi imposti dalla normativa sulla trasparenza in materia di servizi di pagamento non si applica il termine di decadenza di cui al primo comma.

4. Fermo quanto previsto all'art. 2 della presente Parte Generale della Sezione relativa ai Servizi di Pagamento, quando l'operazione è disposta dal pagatore, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare di avere eseguito il pagamento secondo le istruzioni del Cliente e che il Beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione nel rispetto dei tempi di esecuzione previsti dalla normativa vigente. In tal caso, la Banca del Beneficiario dell'operazione di pagamento è responsabile nei confronti del proprio Cliente della corretta esecuzione dell'operazione.

5. Fatto salvo quanto disposto ai precedenti commi, la Banca a fronte di un'operazione di pagamento non autorizzata, non eseguita od eseguita in modo inesatto, rimborsa senza indugio il Cliente, riportando il conto corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

6. In caso di motivato sospetto di frode la Banca può sospendere il rimborso di cui al precedente comma dandone immediata comunicazione al Cliente su supporto cartaceo o durevole (es. PDF o email).

7. L'avvenuto rimborso da parte della Banca non esclude la facoltà, per la stessa, di dimostrare in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso la Banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dal Cliente la restituzione immediata dell'importo rimborsato.

8. Se l'operazione non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera, senza indugio, su richiesta del Cliente per rintracciare l'operazione di pagamento e lo informa del risultato su supporto cartaceo o durevole (es. PDF o email).

9. In caso di rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione, si applicano le date valuta e disponibilità dei fondi di cui all'art. 23 D.Lgs., n. 11 /2010, indicate nelle rispettive Sottosezioni relative ai singoli Servizi di Pagamento.

10. Fatto salvo quanto indicato ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, se l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Banca del beneficiario è responsabile nei confronti di quest'ultimo:

- (i) della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento alla Banca del pagatore entro i limiti di tempo convenuti con il Beneficiario;
- (ii) dell'immediata trasmissione dell'ordine di pagamento alla Banca del Pagatore;
- (iii) del rispetto della Data Valuta e Disponibilità dei Fondi.

11. In ogni caso per tutte le ipotesi indicate nel presente articolo, la Banca non sarà responsabile qualora sussista un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore ovvero abbia agito in conformità ai vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

12. E' fatto salvo il diritto di regresso della Banca nei confronti dell'effettivo responsabile per la mancata o inesatta esecuzione dell'operazione.

Art. 5 - Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. Le condizioni economiche applicate al rapporto regolato dal presente contratto sono indicate nel Documento di Sintesi.

2. La Banca, in presenza di giustificato motivo, si riserva la facoltà di proporre modifiche e/o adeguamenti e/o integrazioni (sia favorevoli, sia sfavorevoli) alle

norme generali e particolari, alle condizioni economiche ed alle autorizzazioni previste nella presente Sezione e nei singoli contratti relativi ai Servizi di Pagamento.

3. In caso di modifiche sfavorevoli al Cliente le proposte di cui al precedente comma saranno validamente effettuate dalla Banca nel rispetto di un termine di preavviso minimo di due mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione, mediante:

- (i) pubblicazione: ad esempio sul Sito o nei locali della Banca aperti al pubblico, e
- (ii) comunicazione diretta al singolo Cliente interessato su supporto cartaceo o altro supporto durevole: ad esempio su *file Portable Document Format ("PDF")* o messaggio di posta elettronica ("**e-mail**").

L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, alla data indicata nella suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso (senza penalità e senza spese) da parte del Cliente entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche. In tal caso, sino alla data del recesso, saranno applicate al Cliente le condizioni contrattuali precedentemente pattuite.

4. In caso di modifiche favorevoli al Cliente le proposte di cui al comma 2 saranno validamente effettuate dalla Banca 15 giorni prima della data di efficacia delle stesse, mediante:

- (i) pubblicazione: ad esempio sul Sito o nei locali della Banca aperti al pubblico, e
- (ii) comunicazione diretta al singolo Cliente interessato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: ad esempio su *file PDF* o *e-mail*.

L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, dalla data indicata nella suddetta comunicazione, sempre salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso da parte del Cliente (senza penalità e senza spese).

5. In deroga a quanto sopra, le modifiche dei tassi di interesse o di cambio saranno applicate con effetto immediato, senza preavviso, anche se sfavorevoli al Cliente. Tuttavia, in tale ultimo caso, sempre che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti.

6. Nel caso in cui una o più disposizioni della presente Sezione o dei singoli contratti relativi ai Servizi di Pagamento diventino incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente le relative modifiche ai sensi e per gli effetti di cui sopra.

Art. 6 - Trasparenza

1. In qualsiasi momento del rapporto il Cliente può richiedere le condizioni relative alla presente Sezione nonché le informazioni previste ai sensi dell'art. 126-*quater*, comma 1, lettera a) del TUB, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

2. La Banca fornisce o rende disponibili al Cliente le informazioni e le condizioni con i contenuti e le modalità disciplinate dalla Banca d'Italia. In particolare il Cliente ha diritto di ottenere, gratuitamente, in qualsiasi momento del rapporto, copia del Contratto e del Documento di Sintesi che contiene le condizioni relative ai servizi di pagamento, debitamente aggiornato.

3. La Banca mette costantemente a disposizione su Sito, su richiesta del Cliente, un riepilogo gratuito dei movimenti di addebito e di accredito delle operazioni di pagamento regolate sul proprio conto corrente. Tale riepilogo è disponibile per: disposizioni di bonifico SEPA (come definito nell'art. 1 della seguente Sottosezione A), addebito diretto (RID/SDD), addebito Pagobancomat, addebito prelievo Bancomat, addebito di MAV, RAV, RIBA, Bollettino Freccia e operazioni di accredito. Il riepilogo gratuito contiene le seguenti informazioni con riferimento alle distinte tipologie di pagamento:

ADDEBITI

Addebito derivante da operazione di Bonifico:

- numero di CRO quale riferimento univoco per individuare l'operazione
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- spese a carico del cliente distinte per singola voce di spesa
- data valuta di addebito
- dati del beneficiario

Addebito diretto (RID / SDD):

- codice del debitore (RID)
- riferimento unico del Mandato (SDD)
- il nome e l'identificativo del beneficiario (SDD)
- codice identificativo dello schema di pagamento (SDD)
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- spese a carico del cliente distinte per singola voce di spesa
- data valuta di addebito

Addebito MAV / RAV / Bollettino Freccia:

- numero dell'operazione quale riferimento univoco per individuare la stessa
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- data valuta di addebito

Addebito RIBA:

- numero identificativo dell'effetto quale riferimento univoco per individuare l'operazione
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- spese a carico del cliente distinte per singola voce di spesa
- data valuta di addebito

Addebito Pagobancomat:

- numero dell'operazione quale riferimento univoco per individuare la stessa
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- data valuta di addebito
- riferimento dell'esercente

Addebito Bancomat:

- numero dell'operazione quale riferimento univoco per individuare la stessa

- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- data valuta di addebito
- spese a carico del cliente distinte per singola voce di spesa

ACCREDITI

Accredito derivante da operazione di Bonifico:

- numero dell'operazione quale riferimento univoco per individuare la stessa
- importo e divisa utilizzata per l'accredito
- data valuta di accredito

Resta ferma la facoltà del Cliente di richiedere alla Banca, prima dell'esecuzione di ogni singola operazione di pagamento, informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle singole spese che il Cliente deve corrispondere. La Banca a seguito della richiesta del Cliente provvede a mettere a disposizione i documenti sotto indicati con riferimento alle distinte tipologie di operazioni di pagamento.

Per le disposizioni di bonifico, addebito diretto (RID/SDD), addebito Pagobancomat, addebito prelievo Bancomat, addebito di MAV, RAV, RIBA, Bollettino Freccia la Banca, su richiesta, fornisce il Documento di Sintesi del conto corrente del Cliente nel quale figurano le reali condizioni applicate a quest'ultimo unitamente al Foglio Informativo del conto corrente nel quale sono indicati i tempi massimi di esecuzione.

4. Le comunicazioni e le informazioni di cui sopra sono fornite gratuitamente al Cliente. Qualora il Cliente richiedesse informazioni ulteriori rispetto a quelle sopra indicate o anche con strumenti diversi, le stesse saranno fornite a fronte di corrispettivo.

5. La Banca trasmette inoltre periodicamente come previsto dalla normativa sulla Trasparenza i Documenti di Sintesi nei quali sono indicate tutte le condizioni economiche relative ai Servizi di pagamento e l'estratto conto.

6. La Banca si riserva la facoltà di inviare le informazioni relative ai Servizi di Pagamento unitamente al rendiconto periodico del conto corrente.

Art. 7 - Recesso dalla presente Sezione e dai singoli servizi di pagamento

1. L'accordo disciplinato dalla presente Sezione ed i singoli servizi di pagamento richiesti sono a tempo indeterminato.

2. Il Cliente ha sempre la facoltà in ogni momento e senza preavviso di recedere da uno o più servizi di pagamento senza penalità alcuna e senza spese di chiusura.

3. La Banca ha la facoltà di recedere dalla presente Sezione e dai servizi di pagamento qui regolati, con un preavviso scritto di almeno due mesi. Il termine di cui sopra non si applica nel caso in cui ricorra un'ipotesi di giusta causa, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata.

4. Salvo diverso accordo tra le parti, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un principio di esecuzione.

5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate in maniera proporzionale.

Art. 8 - Reclami della Clientela e risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate all'art. 2 delle Condizioni Generali – Rapporto Banca Cliente. La Banca risponde al reclamo del Cliente mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email).

2. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità descritte nel già citato art. 2.

3. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

4. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo quanto previsto dal precedente comma 2 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 3.

5. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca ed il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010.

6. Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.

7. Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, risoluzione stragiudiziale delle controversie e procedura di mediazione sono pubblicate sul Sito della Banca.

Art. 9 - Sanzioni

1. In caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 11, che ha recepito la Direttiva 2007/64/CE in tema di servizi di pagamento, si applicano le Sanzioni amministrative pecuniarie indicate dall'art. 32 del medesimo decreto qui di seguito riportato:

"Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 3 (*Spese applicabili*), 9 (*Comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto*), 11 (*Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate*), 18 (*Importi trasferiti e importi ricevuti*), 23 (*Data*

valuta e disponibilità dei fondi) e 25 (Mancata o inesatta esecuzione) e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 200.000 euro.

Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8 (Obbligo a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento), 16 (Rifiuto degli ordini di pagamento), 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento), 21 (Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento) e 22 (Depositi versati in un conto di pagamento) e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1 e 2 si applicano anche a coloro che operano nell'organizzazione del prestatore di servizi di pagamento anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.

In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al T.U.B. e modificato dal presente decreto.

Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e da agenti o filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia. Si applica l'articolo 145 del T.U.B."

Sottosezione A Bonifico

Art. 1 - Oggetto del Servizio

1. Il "Bonifico" è un'operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da una persona fisica o giuridica, denominata "Ordinante", ad un'altra, denominata "Beneficiario", in base ad una disposizione conferita dall'Ordinante alla propria Banca. Il trasferimento dei fondi avviene addebitando e accreditando i rispettivi conti dell'Ordinante e del Beneficiario.

2. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto, la disciplina delle operazioni di Bonifico si distingue in bonifici "SEPA" e bonifici "non-SEPA" (o più semplicemente bonifici esteri). In particolare, la disciplina dei Bonifici SEPA ricomprende i bonifici nazionali, e quelli dei Paesi tempo per tempo aderenti alla Single Euro Payments Area ("SEPA") sulla base di quanto tempo per tempo previsto dagli accordi interbancari e dai provvedimenti normativi (a livello comunitario e nazionale) in materia, fermo restando che la Banca provvederà ad eseguire i bonifici nazionali secondo le apposite procedure interbancarie sintanto che le stesse saranno applicabili.

Art. 2 – Disposizione di un ordine di bonifico

1. Le modalità di disposizione di un ordine di bonifico sono qui di seguito descritte.
2. Il Cliente dispone un ordine di bonifico:
 - consegnando alla Banca un ordine cartaceo debitamente compilato e sottoscritto, utilizzando i moduli forniti dalla Banca medesima;
 - nel caso del Servizio a distanza Webank, fornendo alla Banca, in base alle modalità convenute e previo utilizzo del sistema di identificazione, tutti i dati richiesti.
3. L'ordine di bonifico SEPA si considera completo se contiene tutti i dati necessari all'esecuzione dell'operazione, cioè i propri dati anagrafici e/o l'identificativo unico corrispondente alle proprie coordinate bancarie, l'identificativo unico corrispondente alla coordinate bancarie del Beneficiario espresse con il codice IBAN, la data esecuzione richiesta, l'importo, il nominativo e la residenza del beneficiario; Per i bonifici non-SEPA, sono richiesti il numero di conto beneficiario, il codice swift della banca beneficiaria e i dati del beneficiario.
4. La data di ricezione e conseguente accettazione dell'ordine di pagamento è quella in cui la Banca riceve l'ordine completo di tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dell'operazione ai sensi del precedente comma.
5. L'ordine di bonifico si considera ricevuto dalla Banca nel momento in cui viene presentato in agenzia entro l'orario di apertura al pubblico. Qualora la disposizione di bonifico sia impartita tramite il Servizio a distanza Webank, la data di ricezione è determinata conformemente agli orari massimi previsti per l'inserimento dell'ordine indicati sui Fogli Informativi disponibili presso tutte le dipendenze della Banca e sul Sito. Per disposizioni impartite successivamente all'orario limite previsto nei Fogli Informativi, l'ordine si intende ricevuto ed accettato dalla Banca il giorno lavorativo successivo alla data di inserimento.
6. Il Cliente ha altresì la facoltà di impartire alla Banca disposizioni di pagamento che debbano essere eseguite in una data futura rispetto a quella della presentazione dell'ordine.
7. La data di esecuzione di qualsiasi Bonifico dovrà essere sempre indicata nel relativo ordine. Resta inteso che nel caso in cui il giorno di esecuzione indicato dal Cliente coincida con una giornata non lavorativa per la Banca, il giorno di esecuzione sarà la prima giornata lavorativa successiva.
8. In caso di bonifici superiori all'importo indicato nel documento di sintesi o richiesti per iscritto dal Cliente, per ragioni di sicurezza e maggiore tutela dello stesso Cliente, la Banca potrebbe effettuare specifici controlli (ad esempio richiedendo, se del caso, una ulteriore conferma da parte del Cliente anche mediante tecniche di comunicazione a distanza). Il Cliente è informato ed accetta che tali controlli possono ritardare la ricezione dell'ordine di pagamento in quanto il bonifico si intenderà ricevuto dalla Banca solo una volta che tutti i controlli sono stati effettuati. Per le medesime ragioni di sicurezza e maggiore tutela del Cliente, la Banca, potrà introdurre un limite operativo all'importo massimo del singolo bonifico. Il Cliente ha facoltà di innalzare o di ridurre tale importo inviando alla Banca un'apposita richiesta attraverso il Sito. In assenza di richiesta, il Cliente accetta che il limite di importo sia

quello tempo per tempo stabilito dalla Banca. Resta sempre salva la facoltà della Banca di non accogliere le richieste di variazione effettuate dal Cliente, nonché di variare autonomamente il limite.

Art. 3 - Esecuzione di un ordine di bonifico

1. La Banca esegue le operazioni di bonifico SEPA esclusivamente in conformità all'identificativo unico indicato dal Cliente, che corrisponde alle coordinate bancarie complete del beneficiario, espresse nel codice IBAN.
2. In base a quanto previsto dall'art. 2 comma 5 della Parte Generale della presente Sezione "Servizi di Pagamento", se un ordine di pagamento è eseguito conformemente al codice identificativo unico (IBAN) fornito dal Cliente, l'ordine è, a tutti gli effetti, eseguito correttamente. Pertanto, qualora il Codice Identificativo Unico indicato dal Cliente nell'ordine di bonifico sia inesatto, la Banca non è responsabile della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'ordine di pagamento. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 commi 6 e 7 della Parte Generale della presente Sezione relativa ai Servizi di Pagamento. Per gli ordini di bonifico non-SEPA, si precisa che non è richiesta l'indicazione di alcun codice identificativo e che pertanto la disposizione viene eseguita sulla base dei dati forniti dal Cliente ordinante come richiesto dall'articolo 2 comma 2 della presente Sezione.
3. L'addebito sul conto del Cliente viene effettuato dalla Banca nella data di esecuzione dell'ordine di bonifico. La valuta di addebito sul conto del Cliente non può essere precedente alla giornata lavorativa in cui l'importo dell'operazione di Bonifico è addebitato sul conto del Cliente.
4. A decorrere dalla data di ricezione dell'ordine, l'importo del bonifico sarà accreditato sul conto del beneficiario:
 - (i) entro la fine della giornata lavorativa successiva se la disposizione è impartita tramite il Servizio a distanza Webank, ovvero
 - (ii) entro due giorni lavorativi successivi se l'ordine è disposto sul modulo cartaceo.

Art. 4 - Revoca dell'ordine di bonifico

1. Il Cliente ha la facoltà di revocare l'ordine di bonifico conferito alla Banca entro la fine della giornata lavorativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione dell'operazione. Revoche successive a tale termine richiederanno l'espresso consenso della Banca. In tal caso, la Banca addebiterà le spese per la revoca dell'ordine.
2. La revoca deve essere effettuata:
 - in caso di ordine cartaceo con disposizione scritta da inviare alla Banca;
 - in caso di ordine conferito attraverso il Servizio a distanza Webank mediante utilizzo dei medesimi canali.
3. In caso di disposizioni di bonifico permanenti che richiedano alla Banca l'esecuzione di più pagamenti ripetuti nel tempo, il Cliente ha la facoltà di revocare la disposizione permanente ovvero un singolo bonifico.

Art. 5 - Accredito in conto di un bonifico

1. Ai fini dell'esecuzione di bonifici in accredito, il Cliente beneficiario deve provvedere in autonomia ad indicare al pagatore il proprio identificativo unico (IBAN).
2. La Banca accredita il conto corrente del Cliente Beneficiario nello stesso giorno di ricezione dei fondi da parte della Banca dell'Ordinante, con pari valuta e disponibilità.
3. Nel caso in cui la rimessa sia stata effettuata in divisa estera la Banca, previa effettuazione della eventuale conversione, accredita il conto corrente del Cliente applicando i giorni di valuta previsti dal Documento di Sintesi. La conversione in Euro sarà calcolata al cambio quotato nel durante.

Sottosezione B

Addebito di RID/SDD, RIBA, MAV, RAV e BOLLETTINI FRECCIA

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Sottosezione disciplina unicamente le operazioni di pagamento in conto corrente di Rapporti Interbancari Diretti (di seguito "RID") / Sepa Direct Debit (di seguito "SDD"), Ricevute Bancarie Elettroniche (di seguito "RIBA"), Pagamento Mediante Avviso (di seguito "MAV"), Ruoli Mediante Avviso (di seguito "RAV") e Bollettini Freccia.

Art. 2 - Oggetto del servizio di pagamento diretto (RID/SDD)

1. Il servizio di domiciliazione e addebito diretto (RID/SDD) consente al Cliente di autorizzare preventivamente la propria Banca ad addebitare sul proprio conto corrente uno o più ordini di incasso elettronici correttamente domiciliati sul conto stesso.

Art. 3 - Domiciliazione e addebito di RID

1. Il Cliente può autorizzare la Banca ad addebitare sul proprio conto corrente tutti gli ordini di incasso elettronici correttamente domiciliati.
2. L'autorizzazione ed il relativo consenso ad eseguire un ordine di pagamento RID devono essere preventivamente conferiti mediante sottoscrizione, da parte del Cliente, di un'autorizzazione all'addebito rilasciata alla propria Banca (delega "DMF Debit Mandate Flow") o direttamente al creditore (delega "CMF Credit Mandate Flow"). L'autorizzazione si considera completa se riporta il codice debitore attribuito al Cliente dal Creditore, il codice SIA del Creditore e il conto corrente di addebito attraverso l'indicazione del relativo identificativo unico (IBAN). L'ordine da parte del Cliente, formalizzato per iscritto mediante compilazione della delega RID, è da considerarsi valido dal momento della sua sottoscrizione anche per tutti gli addebiti successivi riferiti a tale delega, fino alla revoca della stessa. La delega può essere conferita alla Banca da parte del Cliente debitore anche tramite il Servizio a distanza Webank, utilizzando i sistemi di identificazione forniti dalla Banca stessa (Codice Cliente e relativa Password) e inserendo sul Sito tutti i dati necessari per effettuare la disposizione, indicati al presente comma.
3. La Banca, in accordo con l'ordine elettronico di incasso ricevuto dalla Banca del Beneficiario, procede all'addebito in conto a condizione che vi siano disponibilità sufficienti, previa verifica dell'esistenza e della correttezza della delega di cui sopra. La data valuta di addebito coincide con la data contabile dell'operazione.
4. La Banca esegue l'addebito, dopo aver ricevuto la disposizione elettronica da parte del Creditore, alla data di scadenza da quest'ultimo indicata, che è considerata come data effettiva di ricezione dell'ordine preautorizzato da parte del

Ciente debitore. L'importo verrà accreditato sul conto della Banca del Creditore secondo le tempistiche indicate dagli Accordi Interbancari vigenti e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010. La Banca, nell'esecuzione dell'operazione, non è responsabile dell'inesatta esecuzione o mancata esecuzione o ancora del ritardo nella stessa, qualora ciò derivi da una non corretta indicazione dei dati forniti dal Ciente nella delega o dal Beneficiario nel flusso di addebito del RID, come elencati al comma 2 del presente articolo.

5. Il Ciente ha la facoltà di richiedere lo storno dell'addebito entro le 8 settimane successive alla data di scadenza, al verificarsi di entrambe le condizioni:

- al momento del rilascio dell'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente, l'autorizzazione non specifichi l'importo dell'operazione;
- l'importo addebitato supera quello che il Ciente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi con riferimento al suo precedente modello di spesa, a quanto eventualmente indicato nella Delega RID, e alle circostanze del caso.

Al tal fine, il Ciente deve fornire alla Banca i documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle suddette condizioni.

La Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del medesimo, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Qualora il Ciente non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera a) D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) o rivesta la qualità di microimpresa ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera t) del D.Lgs. 11/2010 e abbia concordato tali facoltà con il proprio creditore e con la Banca all'interno della delega RID Ordinario, il rimborso e quindi lo storno potrà essere richiesto: (i) entro il giorno di scadenza ovvero (ii) entro i 5 giorni successivi alla scadenza, sempre ferma restando la sussistenza di entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. Alle medesime condizioni, il Ciente può richiedere il rimborso e quindi lo storno del RID Veloce entro il giorno di scadenza. Sempre qualora non rivesta la qualità di consumatore o rivesta la qualità di microimpresa, il Ciente può concordare con il proprio creditore la rinuncia del diritto al rimborso.

6. Qualora all'interno della Delega RID venga scelta alternativamente l'opzione "importo fisso" ovvero "importo massimo" e l'importo addebitato non rientri nei parametri dell'opzione scelta, lo stesso verrà respinto in quanto non autorizzato dal Ciente.

7. Rimane salvo il diritto del Ciente di richiedere il rimborso di un addebito RID non autorizzato entro e non oltre 13 mesi dalla data dell'addebito, come disciplinato dall'art. 4 Parte Generale della presente Sezione.

Art. 4 - Revoca della delega RID o di un singolo ordine di pagamento RID

1. Il Ciente ha diritto di revocare l'autorizzazione iniziale all'addebito, di cui al primo comma del precedente art. 2 (e con essa il consenso ad eseguire l'operazione), mediante comunicazione scritta alla Banca, ovvero mediante il Sito. Dalla data di ricezione della suddetta revoca tutti i pagamenti successivi si considereranno non autorizzati, fatti salvi i tempi tecnici per la registrazione della revoca.

2. Il Ciente ha inoltre diritto di revocare l'autorizzazione per un singolo pagamento mantenendo in essere la delega di cui sopra, con l'effetto che i pagamenti successivi a quello revocato continueranno ad essere considerati autorizzati.

3. La revoca del singolo ordine di pagamento può essere esercitata fino al giorno prima della scadenza del RID oggetto del pagamento stesso. Decorso tale termine la revoca sarà possibile solo con il consenso della propria Banca e del Beneficiario, tranne che nell'ipotesi prevista dal seguente comma 5. In caso di revoca del singolo ordine di pagamento effettuata dopo il giorno precedente alla scadenza, la Banca addebiterà al Ciente le spese della revoca.

4. E' esclusa la facoltà di revocare i pagamenti tramite RID qualora la Banca sia creditrice del relativo importo. In tal caso l'eventuale comunicazione di revoca della delega si ha per non avvenuta e l'operazione deve intendersi a tutti gli effetti autorizzata.

5. Qualora il Ciente non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera a) D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) o rivesta la qualità di microimpresa ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera t) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, il Ciente può concordare con il proprio creditore, all'interno della Delega RID, la rinuncia alla facoltà di revoca del singolo ordine di pagamento RID.

4-bis - Domiciliazione e Addebito Sepa Direct Debit (SDD)

1. L'SDD è un servizio di pagamento che consente l'esecuzione di operazioni di pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in Italia e negli altri Paesi dell'Area Unica dei pagamenti in Euro, sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del Conto di pagamento rilasciata dal Ciente Pagatore al Beneficiario (c.d. Mandato). Si distinguono la tipologia "Core" (utilizzabile da tutti gli utenti) e quella "B2B" (non utilizzabile da clienti "consumatori").

2. Sulla base di tale autorizzazione il beneficiario impartisce l'ordine di pagamento al proprio prestatore di servizi di pagamento il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del conto di pagamento. Ai fini dell'esecuzione delle operazioni SDD, il Ciente pagatore deve provvedere in autonomia ad indicare al beneficiario del pagamento il proprio identificativo unico (IBAN). Il Ciente pagatore ha diritto di impartire alla Banca istruzioni volte a limitare le operazioni oggetto dell'SDD per importo o per periodicità.

3. Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se i conti di pagamento del Ciente Pagatore e del Beneficiario sono in Euro.

4. L'autorizzazione e il relativo consenso ad eseguire un ordine di pagamento SDD devono essere preventivamente conferiti mediante sottoscrizione, da parte del Ciente, di un'autorizzazione all'addebito (Mandato) rilasciata al beneficiario, emittente l'SDD.

Limitatamente ai beneficiari che abbiano sottoscritto particolari accordi sarà anche possibile la sottoscrizione del mandato direttamente presso la Banca, con le modalità che questa mette a disposizione e sostenendo le spese allo scopo previste.

5. Con eccezione dei casi particolari prospettati nel precedente comma 4, la Banca non interviene direttamente nelle fasi di sottoscrizione, modifica o revoca dell'autorizzazione all'addebito. Al debitore è ugualmente richiesto di avvisare la Banca, con le modalità che la stessa rende disponibili, in merito alla avvenuta

sottoscrizione di un mandato, che ne terrà buona nota per tutti gli addebiti SDD successivamente inoltrati dall'emittente individuato.

In assenza di mandato già registrato negli archivi banca e in mancanza di specifiche istruzioni al riguardo eventualmente fornite dal correntista l'ordine di incasso SDD sarà respinto.

Eventuali modifiche o revocche dell'autorizzazione all'addebito dovranno essere comunicate dal Ciente direttamente al beneficiario. Parimenti la cosa dovrà essere comunicata anche alla Banca, affinché aggiorni opportunamente i propri archivi interni.

Per i mandati a favore dei beneficiari aderenti agli accordi specifici di cui al precedente comma 4, le modifiche e la revoca del Mandato potranno anche essere effettuate direttamente presso la Banca, con le modalità che questa mette a disposizione e sostenendo le spese allo scopo previste.

Il Ciente classificato come consumatore ha diritto di chiedere alla Banca (i) il blocco di qualsiasi addebito SDD, (ii) il blocco degli addebiti SDD di uno o più determinati beneficiari sulla base di un mandato in corso, (iii) la limitazione dell'autorizzazione a uno o più determinati beneficiari;

6. La Banca, in accordo con l'ordine elettronico di incasso ricevuto dalla Banca del beneficiario, procede all'addebito in Conto a condizione che vi siano disponibilità sufficienti.

7. La data valuta di addebito coincide con la data contabile dell'operazione. La Banca esegue l'addebito, dopo aver ricevuto la disposizione elettronica emessa da parte del Beneficiario, alla data di scadenza da quest'ultimo indicata, considerata come data effettiva di ricezione dell'ordine pre-autorizzato da parte del Ciente. L'importo verrà accreditato sul conto della banca del beneficiario nei termini previsti dalle normative tempo per tempo vigenti.

8. Per gli SDD riferibili alla tipologia Core il Ciente ha la facoltà di richiedere il rimborso e quindi lo storno dell'addebito entro le 8 settimane successive alla data di scadenza, al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- al momento del rilascio dell'autorizzazione permanente di addebito in Conto corrente, l'autorizzazione non specifichi l'importo dell'operazione;
- l'importo addebitato superi quello che il Ciente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi con riferimento al suo precedente modello di spesa, a quanto eventualmente indicato nel mandato SDD e alle circostanze del caso.

Le richieste di rimborso sono soggette alle spese allo scopo previste dalla Banca.

Per gli SDD riferibili alla tipologia B2B non è prevista facoltà di rimborso e, in tal caso, la Banca verifica ciascuna operazione accertandosi, sulla base dei dati del Mandato e prima di procedere all'addebito, che l'importo e la periodicità dell'operazione stessa corrispondano a quelli indicati nel Mandato.

9. Per le richieste di rimborso citate nel precedente comma 8, il Ciente deve fornire alla Banca i documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle suddette condizioni. La Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del medesimo, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

10. Rimane salvo il diritto del Ciente di richiedere il rimborso di un addebito SDD non autorizzato entro e non oltre 13 mesi dalla data dell'addebito, fatte salve le facoltà di richiedere, anche oltre tale termine, la rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione l'informativa prevista sulla base della normativa vigente.

Art. 5 - Oggetto del servizio di pagamento RIBA, MAV, RAV e Bollettino Freccia

1. La Ri.Ba. è un documento, in formato cartaceo o elettronico, che viene trasmesso dal creditore alla propria Banca (detta Banca assuntrice) che provvede a inoltrarlo alla Banca (detta Banca domiciliataria) del debitore. Quest'ultima invia al debitore un avviso, in formato cartaceo o elettronico, contenente il riferimento dell'importo in euro e della data del pagamento.

Il servizio di pagamento Ri.Ba. consente quindi al cliente di effettuare:

- il pagamento di Ri.Ba. domiciliata presso la Banca;
- la prenotazione di pagamento Ri.Ba domiciliata presso la Banca
- il ritiro di Ri.Ba. per pagare ricevute bancarie domiciliata presso altre banche

2. Il M.AV. / RAV è un pagamento su supporto cartaceo mediante avviso, predisposto dalla Banca assuntrice, su richiesta del creditore. Il M.AV. / RAV viene inviato al debitore, il quale può effettuare il pagamento presso un qualsiasi sportello bancario ovvero mediante canale telematico esibendo il documento ricevuto. All'atto del pagamento al debitore viene consegnata una parte del modulo ovvero una ricevuta su supporto durevole che fungono da quietanza. L'importo e la scadenza sono predeterminate. Il creditore del RAV è la Pubblica Amministrazione.

3. Il Bollettino Freccia è un documento cartaceo predisposto ed inviato al debitore da parte del creditore. Il debitore può effettuare il pagamento presso un qualsiasi sportello bancario ovvero mediante canale telematico esibendo il documento ricevuto. All'atto del pagamento al debitore viene consegnata una parte del modulo ovvero una ricevuta su supporto durevole che fungono da quietanza. L'importo e la scadenza sono predeterminate.

Il servizio di incasso permette al cliente di effettuare il pagamento di Bollettino Freccia sulla base delle disposizioni presentate.

Art. 6 – Disposizione di pagamento RIBA, MAV, RAV, e BOLLETTINI FRECCIA

1. Il Ciente dispone un ordine di pagamento mediante addebito o prenotazione in conto corrente di RIBA, MAV, RAV e Bollettini Freccia:

(i) consegnando alla Banca, entro l'orario di apertura al pubblico, l'avviso cartaceo o il bollettino, nel quale devono essere presenti tutti i dati necessari per effettuare la disposizione, indicati al comma 2 del presente articolo:

- Per il MAV ed il Bollettino bancario Freccia, la data di pagamento e la valuta di addebito in conto, a prescindere dalla data di scadenza indicata sul bollettino cartaceo, coincidono con la data di pagamento richiesta per l'esecuzione del pagamento e l'esecuzione dell'ordine di pagamento viene effettuato da parte della Banca in tale data.
- Per le RIBA la data di scadenza coincide con la data riportata sull'effetto.

- Fermo restando la possibilità di presentare e pagare in agenzia la RIBA il giorno della scadenza, la prenotazione di pagamento della RIBA può essere effettuata fino alla giornata operativa precedente il giorno della relativa scadenza. Il momento della ricezione dell'ordine coincide quindi con il giorno di scadenza della RIBA, anche in caso di prenotazione. Se la data scadenza non coincide con una giornata operativa della Banca, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
 - (ii) nel caso del Servizio a distanza Webank, fornendo alla Banca, in base alle modalità convenute e previo utilizzo del sistema di identificazione, tutti i dati richiesti:
 - per i MAV, i RAV e i Bollettini Freccia, la prenotazione può essere inserita mediante il Sito fino a sei mesi successivi alla data di scadenza;
 - per le RIBA la prenotazione può essere inserita tramite il Sito fino alle 18.00 del giorno lavorativo precedente alla data di scadenza;
 - per i Bollettini Freccia, la disposizione può essere inserita tramite il Sito fino a sei mesi successivi alla data di scadenza;
 - Per le RIBA la disposizione può essere inserita tramite il Sito fino al giorno precedente alla data di scadenza.
 In caso di prenotazione del pagamento tramite canale telematico, il Cliente dovrà necessariamente utilizzare il codice identificativo presente sull'avviso o sul bollettino.
 - (iii) limitatamente al servizio di addebito di MAV/RAV, nel caso in cui utilizzi apparecchiature Self Service, di cui all'art. 15 della Sottosezione C, fornendo alla Banca, in base alle modalità convenute e previa digitazione del P.I.N., tutti i dati richiesti e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza.
- 2. L'ordine di pagamento si considera completo se contiene tutti i dati necessari all'esecuzione dell'operazione di seguito indicati:**

RIBA:

- Numero avviso
- Numero effetto
- Importo
- Scadenza
- Conto corrente di addebito

MAV / RAV:

- Codice identificativo MAV/ RAV
- Importo
- Data pagamento richiesta
- Conto corrente di addebito

BOLLETTINO FRECCIA:

- Codice identificativo Bollettino Freccia
- Importo
- Data pagamento richiesta
- Conto corrente di addebito

- 3.** La Banca esegue il pagamento di RIBA, MAV, RAV, Bollettino Freccia il giorno stesso di ricezione dell'ordine determinato nelle modalità specificate nei commi precedenti del presente articolo.
- 4.** L'importo verrà accreditato sul conto della Banca del Creditore secondo le tempistiche indicate dagli Accordi Interbancari vigenti e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010.

Art. 7 - Esecuzioni di pagamenti di RIBA, MAV, RAV e BOLLETTINI FRECCIA

- 1.** La disposizione di pagamento si considera correttamente eseguita dalla Banca se effettuata coerentemente con i dati riportati nell'articolo 6 della presente Sottosezione. La Banca tuttavia con riferimento al destinatario del pagamento, non può essere considerata responsabile qualora esegua la disposizione conformemente all'identificativo unico indicato dal Cliente.
- 2.** Rimane salvo il diritto del Cliente di richiedere il rimborso dell'addebito non autorizzato entro e non oltre 13 mesi dalla data dell'addebito stesso, come disciplinato dall'art. 4 Parte Generale della presente Sezione.

Art. 8 - Revoca del consenso al pagamento di RIBA, MAV, RAV e Bollettini Freccia

- 1.** La revoca dell'ordine di pagamento può essere effettuata al più tardi entro il giorno lavorativo precedente la data di addebito concordata. Decorso tale termine la revoca sarà possibile solo con il consenso della Banca e del beneficiario. In quest'ultimo caso la Banca addebiterà al Cliente le spese della revoca.
- 2.** In caso di ordine cartaceo gli ordini di pagamento di RIBA MAV, RAV e Bollettini Freccia possono essere revocati dal Cliente con disposizione scritta da consegnare alla Banca.
- 3.** In caso di ordine conferito mediante il Servizio a distanza Webank la revoca può essere effettuata:
- per le RIBA, mediante il medesimo canale di inserimento;
 - per i MAV, i RAV e i Bollettini Freccia, con disposizione scritta presentata alla Banca.

Sottosezione C BANCOMAT / PAGOBANCOMAT (Modalità d'uso della Carta)

Art. 1 - Oggetto

- 1.** La Carta di pagamento "Bancomat/Pago Bancomat" (di seguito denominata anche "**Carta**") è emessa dalla Banca su richiesta del Cliente (di seguito denominato anche "**Titolare**"). La Carta è di proprietà esclusiva della Banca.
- 2.** L'uso congiunto della Carta, e del "Codice Personale Segreto" o *Personal Identification Number* (di seguito denominato "**PIN**") identifica il Titolare, manifestandone il consenso e l'autorizzazione ad effettuare le singole operazioni, e legittima lo stesso a:
- disporre del proprio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei servizi più avanti disciplinati;

- ottenere dagli esercenti convenzionati, entro i limiti di importo contrattualmente previsti, le merci e/o i servizi richiesti, senza pagamento in contanti all'atto della fornitura o del servizio, mediante la sola digitazione del PIN;
 - ottenere l'erogazione di denaro contante, in Italia e all'estero, entro i massimali di utilizzo quotidiani e mensili stabiliti nel contratto presso gli sportelli bancari automatici (ATM) contraddistinti dal marchio Bancomat;
 - effettuare versamenti sul proprio conto corrente ed altre disposizioni mediante utilizzo di apposite apparecchiature denominate "*Self Service*".
- 3.** La Banca non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati.
- 4.** L'utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti d'importo convenuti con la Banca nel Documento di Sintesi e con le modalità indicate all'interno della presente Sottosezione ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Il Titolare, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di importo previsti.
- 5.** I limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza, possono essere modificati dalla Banca nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 della Sezione "Rapporto Banca Cliente".
- 6.** Le modalità e i limiti di importo di cui al comma 4, peraltro, possono essere modificati dalla Banca anche senza preavviso in relazione ad esigenze di sicurezza.

Art. 2 - Rilascio della Carta

- 1.** La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
- 2.** Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., consegnato al Cliente in un plico sigillato.
- 3.** La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo a terzi. Il P.I.N. viene generato elettronicamente e, pertanto, non è noto al personale della Banca.
- 4.** La Banca consegna al Cliente personalmente la Carta ed il relativo P.I.N. all'atto della richiesta del servizio.
- 5.** La Banca di sua iniziativa può inviare per posta la sola Carta in caso di sostituzione di quella in scadenza.

Art. 3 - Poteri di rappresentanza

- 1.** Il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca i dati delle persone autorizzate (ove consentito dalla Banca) a rappresentarlo nel ritiro e/o nell'utilizzo della Carta e del P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso della Carta e del P.I.N. medesimi da parte di tali persone.
- 2.** In caso di persone giuridiche, la Carta deve essere rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato ad operare sul conto, ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene titolare e al quale il titolare del collegato rapporto di conto corrente è tenuto a rendere noto il contenuto del presente contratto.
- 3.** In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dall'art. 9, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del relativo PIN.
- 4.** La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca dal giorno successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sia stata ricevuta dalla Banca. A tale riguardo fa fede il timbro di ricezione apposto dalla Banca con l'indicazione della data.

Art. 4 - Custodia della Carta e del P.I.N.

- 1.** Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa.
- 2.** Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 5, 6 e 7, il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e del P.I.N.
- 3.** In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.

Art. 5 - Smarrimento o sottrazione di Carta e/o P.I.N.

- 1.** In caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N., il Titolare è tenuto a comunicare alla Banca senza indugio, con le modalità di seguito indicate, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato della Carta, nonché la falsificazione, contraffazione, o clonazione, non appena ne sia venuto a conoscenza, singolarmente o unitamente al P.I.N..
- 2.** Nei casi di cui al precedente comma il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta telefonando al Numero Verde attivo 24 ore su 24, reperibile presso gli sportelli automatici *Automatic Teller Machine* (di seguito "**ATM**") e sul modulo di accompagnamento (c.d. *card carrier*) della Carta, comunicando i propri dati anagrafici indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita. Nel corso della telefonata l'operatore del Numero Verde comunicherà al Titolare il numero di blocco. In caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Titolare dovrà effettuare tale comunicazione al Customer Service, negli orari di apertura dello stesso indicati sul Sito.
- 3.** Appena ricevute le comunicazioni di cui al precedente comma, la Banca provvede al blocco della Carta.
- 4.** In aggiunta al blocco della Carta il Cliente è tenuto a denunciare l'accaduto alle Autorità competenti. Copia di tale denuncia dovrà essere conservata a cura del Titolare per un periodo di almeno 13 mesi. Durante tale periodo la Banca avrà la facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare della Carta che, in tal caso, dovrà trasmetterla alla Banca entro 7 giorni dalla richiesta.
- 5.** Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde o al Customer Service, il Cliente dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla Banca secondo quanto previsto nell'apposito modulo, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata o telefax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco.

6. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dal giorno in cui ne riceve notizia direttamente dal Cliente con le modalità indicate nel comma 2 ovvero riceve notizia del blocco da parte dell'Ente gestore del sistema; qualora la segnalazione del blocco non sia effettuata mediante telefonata al Numero Verde, e avvenga al di fuori dell'orario lavorativo, l'opponibilità decorrerà dal giorno lavorativo successivo.

Art. 6 - Obblighi della Banca

1. La Banca assicura che la Carta ed il P.I.N. non siano accessibili a soggetti diversi dal Titolare. E' fatto salvo il dovere di custodia in capo a quest'ultimo.
2. La Banca non potrà inviare al Titolare Carte per le quali non abbia ricevuto dal Titolare specifica richiesta ad eccezione di quelle emesse in sostituzione di quelle di cui egli è già in possesso.
3. La Banca mette a disposizione del Titolare quanto necessario a quest'ultimo per dimostrare di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art. 5 della presente Sottosezione, per i diciotto mesi successivi alle comunicazioni stesse.
4. La Banca è tenuta ad impedire qualsiasi utilizzo della Carta successivo alla comunicazione del Cliente nelle ipotesi di cui all'art. 5 della presente Sottosezione.

Art. 7 - Responsabilità del Titolare per l'utilizzo non autorizzato della Carta

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta in caso di smarrimento, sottrazione o indebito uso della stessa e/o del P.I.N. intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 5 della presente Sottosezione. Parimenti, e sempre salvo il caso in cui egli abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita nel caso in cui la Banca non abbia assicurato la disponibilità di strumenti idonei ad eseguire la comunicazione di cui all'art. 5 della presente Sottosezione.
2. Salvo il caso in cui il Titolare abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure di corretta custodia della Carta e del P.I.N., prima della citata comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 5 della presente Sottosezione, il Cliente può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150,00 Euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito della Carta o del P.I.N. conseguente dal furto o smarrimento della stessa o dalla sua clonazione.
3. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui agli artt. 4 e 5 della presente Sottosezione, con dolo o colpa grave, il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti dall'utilizzo non autorizzato della Carta e non si applica il limite di cui al precedente comma.

Art. 8 - Erogazione dei Servizi Bancomat/Pago Bancomat

1. In relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi oggetto della presente Sottosezione, la Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento l'ubicazione delle apparecchiature di cui all'art. 1 della presente Sottosezione, sospendere o abolire i servizi.
2. La Banca, al fine di realizzare un miglioramento ed un completamento dei servizi offerti, si riserva la facoltà di introdurre in qualsiasi momento nuovi servizi, utilizzabili dal Titolare mediante la Carta già in suo possesso, senza necessità di specifica richiesta, e ai quali si applicheranno le norme del presente contratto.

Art. 9 - Facoltà della Banca di bloccare la Carta

1. La Banca si riserva la facoltà di bloccare la Carta al ricorrere di un giustificato motivo connesso alla sicurezza dello strumento o al sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato.
2. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca informa il Titolare della Carta contattandolo a mezzo mail, o telefono all'ultimo indirizzo comunicato alla Banca e motivando il blocco dello strumento di pagamento, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamentari.
3. Il blocco della Carta impedisce qualsiasi utilizzo della medesima.
4. Venute meno le ragioni del blocco, la Banca, su richiesta del Cliente, provvederà ad emettere una nuova Carta.

Art. 10 - Addebito in conto

1. L'addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione non appena l'informazione sull'addebito stesso è ricevuta dalla Banca tramite i centri applicativi che gestiscono il regolamento dell'operazione e con valuta pari alla data dell'operazione.
2. L'addebito relativo all'importo di tutte le operazioni effettuate con la Carta anche attraverso apparecchiature elettroniche in Paese non aderenti all'Unione Monetaria Europea, dovrà avvenire in Euro al cambio determinato all'atto della data della conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore.
3. L'ordine di pagamento disposto dal Titolare, una volta ricevuto dalla Banca non può essere revocato.

Art. 11 - Recesso della Banca

1. La Banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno due mesi, dandone comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole al Cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. Il Titolare ha diritto di richiedere che la Carta venga invalidata in sua presenza richiedendo un apposito incontro presso la sede della Banca.
2. Qualora ricorra una giusta causa, la Banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare.
3. Il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso della Carta successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.
4. Si applica quanto già previsto dall'art. 7, comma 4 della Parte Generale della presente Sezione sui Servizi di Pagamento.
5. L'estinzione del conto corrente secondo le modalità e i termini indicati nella relativa Sezione, determina di diritto la risoluzione del contratto connesso alla risoluzione del presente servizio di pagamento.

Art. 12 - Recesso del cliente e obbligo di restituzione della Carta

1. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente servizio di pagamento in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. Il Cliente inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta e detto materiale:
 - (i) in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle disposizioni che disciplinano il presente servizio e ai sensi di quanto previsto dalla Parte Generale della presente Sezione;
 - (ii) alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta o del presente contratto;
 - (iii) in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 3 della presente Sottosezione;
 - (iv) contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.
3. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante. Il Titolare, gli eredi o il legale rappresentante hanno diritto di richiedere che la Carta venga invalidata in loro presenza richiedendo un apposito incontro presso la sede della Banca.
4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta.
5. L'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 11 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d'importo convenuto con la Banca, è illecito, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono.
6. Si applica quanto già previsto dall'art. 7 comma 4 della Parte Generale della presente Sezione.
7. L'estinzione del conto corrente secondo le modalità e i termini indicati nella relativa Sezione, determina di diritto la risoluzione del presente contratto.

Art. 13 - Funzione di prelievamento

1. La "Funzione di Prelievamento" consente al Titolare di prelevare denaro contante - entro i limiti d'importo indicati nel modulo rilasciato contestualmente all'emissione della Carta e comunque sempre entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto - presso gli sportelli automatici ATM aderenti ai circuiti Bancomat in Italia e Maestro/Cirrus in Italia e all'estero. In caso di errore nella digitazione del PIN, di carta danneggiata o per motivi di sicurezza, lo sportello ATM può trattenere la Carta. In questo caso il Titolare è tenuto a contattare al più presto la Banca.
2. L'operazione non può essere revocata dopo che il Titolare ha espresso il proprio consenso e conferito la propria autorizzazione al prelievo, con le modalità di cui all'art. 1 comma 2 della presente Sottosezione.

Art. 14 - Funzione di pagamento

1. La "Funzione di Pagamento" consente al Cliente di disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati - entro i limiti d'importo pattuiti e con le modalità indicate nella presente Sezione, e comunque entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto - a valere sul conto corrente del Cliente medesimo, mediante qualunque terminale "POS" operante sui circuiti "PagoBancomat" in Italia e "Maestro" in Italia e all'estero. La funzione consente altresì al Cliente di disporre i suddetti pagamenti su altre tipologie di terminali mediante utilizzo congiunto della Carta e del P.I.N., secondo quanto indicato nelle apposite istruzioni.
2. I pagamenti disposti tramite apparecchiature diverse dai terminali POS saranno autorizzati, processati e addebitati con modalità identiche a quelli effettuati su apparecchiature POS.
3. Il Cliente non può revocare l'ordine di pagamento dopo avere dato tramite il Beneficiario il consenso ad eseguire l'operazione di pagamento secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 2 della presente Sottosezione.

Art. 15 - Servizio Self-Service

1. Il servizio "Self Service", se reso disponibile dalla Banca, consente al titolare di Carta Bancomat di impartire istruzioni, presso gli sportelli Self Service all'uopo abilitati sul territorio nazionale, aventi ad oggetto l'effettuazione di versamenti di assegni e contanti e pagamenti MAV/RAV. Le operazioni di versamento di assegni e contanti si considerano perfezionate previa verifica della materialità dei valori e delle banconote da parte della Banca. Per il pagamento MAV/RAV il Cliente inserisce a terminale sul self service il numero identificativo unico del MAV/RAV. A fronte del pagamento di MAV/RAV il Self Service eroga uno scontrino di ricevuta nel quale sono indicati l'importo dell'operazione, la divisa di addebito, il numero identificativo MAV/RAV.
2. L'addebito in conto delle somme prelevate ovvero di quelle delle quali si è in altro modo disposto viene eseguito dalla Banca secondo le modalità stabilite nell'art. 10 della presente Sottosezione. L'identificazione del Cliente e la manifestazione del consenso di quest'ultimo ad effettuare il pagamento sono regolate dall'art. 1 comma 2 della presente Sottosezione.
3. L'operazione non può essere revocata dopo che il Titolare ha espresso il proprio consenso e conferito la propria autorizzazione al prelievo, con le modalità di cui all'art. 1 comma 2 della presente Sottosezione.

Art. 16 - Presticash

1. "Presticash" è un servizio che, se reso disponibile dalla Banca, consente al Titolare di Carta di Pagamento della Banca di ottenere l'erogazione di un finanziamento entro il limite di credito complessivamente concesso.
2. Il Titolare interessato alla concessione del prestito deve chiedere l'abilitazione della propria Carta alla Banca, che la concede a proprio insindacabile giudizio.
3. Il Titolare potrà utilizzare il prestito, del tutto o in parte, prelevando le somme richieste presso uno sportello automatico anche con più operazioni e in tempi diversi, secondo necessità.

4. Gli utilizzi del credito Presticash saranno rimborsati mediante rate mensili costanti comprensive di capitale e interessi, questi ultimi computati al tasso pattuito. Il periodo di rimborso può variare da un minimo di tre a un massimo di 12 mesi, secondo quanto concordato.

5. La Banca è irrevocabilmente autorizzata ad addebitare sul conto corrente a cui la Carta Bancomat fa riferimento, gli importi relativi agli utilizzi del credito Presticash alle rispettive scadenze e il residuo credito in caso di revoca dell'affidamento.

6. Il Titolare deve provvedere a costituire per tempo, sul conto corrente a cui la Carta fa riferimento, i fondi necessari alla copertura degli impegni assunti.

7. Alla Banca è in ogni caso riservata la facoltà di richiedere il totale rimborso del credito utilizzato con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 3 della Sezione relativa agli Affidamenti in Conto Corrente.

8. L'operazione di addebito non può essere revocata dopo che il Titolare ha espresso il proprio consenso e conferito la propria autorizzazione all'utilizzo, con le modalità di cui all'art. 1 comma 2 della presente Sottosezione.

9. Fermo restando quanto previsto all'art. 9 della presente Sottosezione, la Banca può bloccare l'utilizzo della Carta quando ricorra un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.

Art. 17 - Servizio Pagamento Pedaggi Autostradali

1. Il Servizio di "Pagamento dei pedaggi autostradali" (di seguito, per brevità, il "Servizio") consente al Titolare di carta di effettuare, presso le barriere autostradali, dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio "FASTPay", il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da società od enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l'addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi.

2. Il Titolare è tenuto ad utilizzare il servizio secondo le modalità e con i limiti di importo pattuiti.

3. Il Titolare prende atto che la Banca è, parimenti, in tal modo irrevocabilmente autorizzata ad accreditare a dette società od enti l'importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali.

4. Il Titolare prende, altresì, atto che per l'utilizzo del Servizio non è prevista la digitazione del codice personale segreto e il Cliente esprime il proprio consenso e la propria autorizzazione all'addebito, inserendo materialmente la Carta nel lettore alla barriera autostradale, dopo aver inserito il biglietto ritirato all'ingresso dell'autostrada.

5. La carta potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di un altro veicolo, anche se al seguito del primo. L'operazione di addebito non può essere revocata dopo che il Titolare ha espresso il proprio consenso con le modalità sopra descritte.

6. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali.

7. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra il Titolare e le società o gli enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il Servizio.

8. La contabilizzazione in conto corrente dell'importo dei pedaggi effettuati dal Titolare avverrà con un unico addebito bimestrale, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date in cui sono stati effettuati i singoli pedaggi.

Art. 18 – Servizio SMS Alert

1. Il Titolare in possesso di un'utenza di telefonia mobile che intende aderire al servizio di sicurezza "SMS Alert" (c.d. Avviso Movimenti) dovrà richiedere l'attivazione del servizio indicando il numero di telefono cellulare sul quale intende ricevere i messaggi SMS.

2. L'adesione al servizio è gratuita mentre il costo relativo alla notifica del messaggio SMS dipende dal piano tariffario in vigore con il proprio operatore telefonico.

3. Il Titolare sarà avvisato via SMS di ogni autorizzazione richiesta per la sua Carta per importi superiori a quanto concordato con la Banca e potrà così rilevare e segnalare tempestivamente con le modalità indicate all'art. 5 della presente Sottosezione eventuali utilizzi indebiti della Carta.

4. I servizi SMS forniti saranno strettamente collegati al numero telefonico indicato dal Titolare e alla scheda telefonica (SIM Card) associata allo stesso numero.

5. Il Titolare si impegna a comunicare alla Banca eventuali variazioni del numero di telefono cellulare o della SIM Card. In difetto di comunicazione la Banca andrà esente da ogni responsabilità per il mantenimento del servizio.

SEZIONE V

SERVIZI DI INCASSO, ACCETTAZIONE, SCONTO O NEGOZIAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI

Art. 1 - Oggetto e limiti del servizio

1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del Cliente, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull'estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.

2. La Banca è tenuta a svolgere il servizio secondo i criteri di diligenza professionale richiamati nell'art. 1 della Sezione "Rapporto Banca-Cliente"; sono tuttavia a carico del Cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da:

- indicazioni erronee, non precise, insufficienti, contraddittorie o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;

- casi di forza maggiore, compresi scioperi anche del proprio personale, impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche

di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.

3. Qualora il Cliente richieda di svolgere il Servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l'Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

4. La Banca ha titolo per rivalersi sul Cliente di tutte le spese relative o derivanti dall'espletamento del Servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli ove la Banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.

Art. 2 - Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli

1. La Banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale.

Art. 3 - Effetti cambiari recanti clausola "senza spese" o altra equivalente

1. Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, sia essa firmata o meno.

2. Nel caso di effetti con clausole "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto.

Art. 4 - Ordini di proroga di scadenza effetti

1. Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto.

Art. 5 - Pagamento mediante assegni

1. Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di Banca, la Banca incaricata dell'incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

Art. 6 - Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni

1. La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla Banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente Sezione, ad esclusione di quelle previste dall'art. 4.

2. Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli indicati negli articoli 2, 3 e 4 della Sezione "Conto corrente bancario", il Cliente è tenuto a rimborsare la Banca, entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, se - per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti - la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Art. 7 - Effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero

1. Quanto agli effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero, stilati in Euro o in divisa estera, la Banca (o il corrispondente da essa incaricato) accetterà il pagamento del trassato soltanto se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa. Quest'ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata, o meno, del protesto in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento: in assenza di tali istruzioni specifiche, la Banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato. La Banca non risponde dei fatti imputabili al debitore italiano.

2. I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti e assegni sull'estero sono svolti dalla Banca secondo le norme stabilite per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull'Italia. Quando la legge o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano la legge e la prassi dei Paesi esteri. Per gli effetti, documenti e assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la Banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.

Art. 8 - Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero

1. Alle operazioni relative e conseguenti alla presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti e assegni sull'Italia e sull'estero scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, eseguite dalle Banche - direttamente o a mezzo di corrispondente bancario o non, si applicano tutte le norme sopra stabilite, ad eccezione dell'articolo 4. Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare, a semplice richiesta, la Banca anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi, compresi i corrispondenti, e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca a norme degli articoli precedenti:

- la presentazione e/o il protesto non siano effettuati nei termini di legge;

- gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti;
- la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

SEZIONE VI NORME GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO A DISTANZA "WEBANK" Definizioni

Per "**Servizio Webank**" si intende la possibilità che la Banca offre al Cliente di effettuare operazioni di interrogazione e di disposizione dei propri rapporti contrattuali con la Banca mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Per "**Sito**" si intende l'insieme delle pagine *web* che supportano il Servizio Webank disponibili sulla rete Internet all'URL (dominio) *www.webank.it*

Per "**Sistema di Identificazione**" si intende il "Codice Cliente" e relative "Password" (la password di primo livello e la password di secondo livello). Si tratta di numerazioni e/o codici numerici statici o dinamici che consentono l'identificazione del Cliente, ovvero i diversi sistemi e procedure di identificazione che la Banca dovesse adottare, previa comunicazione al Cliente e che permettono a quest'ultimo di avvalersi del Servizio Webank.

Per "**Modulo di Richiesta**" si intende il modulo predisposto dalla Banca mediante il quale il Cliente richiede di usufruire dei Servizi/Prodotti attraverso il Servizio Webank, unitamente agli Allegati nello stesso richiamati, e successivamente letti, compilati, confermati e sottoscritti da parte del Cliente.

Per "**Documentazione Necessaria**" si intende la documentazione disponibile presso le Agenzie della Banca e/o materialmente ottenibile attraverso il Sito, o secondo altra modalità, indispensabile per la conclusione o l'efficacia di un qualsiasi contratto con la Banca.

Per "**Contratto**" si intende l'accordo concluso tra la Banca e il Cliente relativo al Servizio Webank e regolato dalle presenti Norme Generali di Servizio.

Per "**Contratti**" si intendono gli accordi diversi dal Contratto conclusi tra la Banca e il Cliente relativi ai Servizi/Prodotti fruibili tramite il Servizio Webank e regolati dalle presenti Condizioni Generali di Contratto nonché dalle previsioni di cui alla rispettiva modulistica contrattuale.

Per "**Norme Generali di Servizio**" si intendono le presenti condizioni generali di contratto che regolano il Servizio Webank.

Per "**Servizi/Prodotti**" si intendono i servizi e i prodotti offerti dalla Banca al Cliente e fruibili tramite il Servizio Webank.

Art. 1 - Ambito di Applicazione

1. Le presenti Norme Generali di Servizio si applicano al Cliente che intende usufruire del Servizio Webank, perfettamente consapevole dei rischi connessi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ed in particolare alla trasmissione dei propri dati attraverso le reti di telecomunicazioni.

Art. 2 - Conclusione ed efficacia del Contratto

1. Il Modulo di Richiesta - con allegate le Condizioni Generali per l'apertura dei rapporti con Webank applicabili a tutti i Servizi/Prodotti fruibili tramite il Servizio Webank - deve essere completato a cura del Cliente, compilando esclusivamente gli appositi spazi in relazione alle proprie esigenze, e, come qualsiasi altro modello contrattuale predisposto dalla Banca, non deve subire alterazioni da parte dello stesso Cliente. Eventuali alterazioni non saranno vincolanti per la Banca e, qualora introdotte, saranno considerate come non apposte, fatte salve le modifiche concordate per iscritto tra le parti.

2. Con la sottoscrizione del Modulo di Richiesta, il Cliente accetta le presenti Norme Generali di Servizio, nonché le condizioni generali di contratto di tutti i Servizi/Prodotti fruibili tramite il Servizio Webank, ivi comprese le Condizioni Generali relative all'apertura dei rapporti con Webank di cui le Norme Generali costituiscono parte integrante e sostanziale. Successivamente all'espletamento da parte della Banca delle procedure di verifica della documentazione pervenuta, la Banca provvederà ad inviare al Cliente conferma della conclusione del Contratto e dei Contratti. L'attivazione del Servizio Webank potrà essere effettuata dalla Banca anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica precisato dal Cliente stesso nel Modulo di Richiesta, ovvero presso il domicilio speciale eletto dal Cliente. Resta inteso che il Contratto, salvo diversa disposizione della Banca comunicata al Cliente, resterà comunque inefficace, e ciò indipendentemente dall'invio della password iniziale, sino a che quest'ultima non avrà ricevuto una provvista iniziale a valere sul conto corrente e/o sul dossier titoli aperto dal Cliente.

3. Ai fini della conclusione del Contratto e dei Contratti il Cliente dovrà far pervenire alla Banca anche la Documentazione Necessaria per l'apertura del rapporto, come precisamente indicata nella relativa modulistica disponibile presso i locali della Banca aperti al pubblico ovvero sul Sito. In ogni caso, anche per maggior tutela del nuovo Cliente, il Servizio Webank ed i Servizi/Prodotti saranno erogati solo a seguito dell'adeguata verifica dell'identità del Cliente.

4. Il Cliente è consapevole che la mancata ricezione, da parte della Banca, della Documentazione Necessaria e, in generale, della documentazione da essa richiesta può determinare la sospensione dell'efficacia del Servizio Webank, nonché di ogni altro rapporto contrattuale che il medesimo Cliente intende aprire e fruire attraverso il Servizio Webank stesso.

5. Ad ogni fine di legge e di contratto, il Cliente, consapevole di tutte le conseguenze connesse al rilascio di false informazioni od omissioni, garantisce alla Banca che, per ogni rapporto che aprirà a distanza, esso fornirà esclusivamente dati veritieri, completi e corretti.

6. Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte, ogni cointestatario richiederà il Servizio Webank dovrà sottoscrivere personalmente il Modulo di Richiesta, previamente compilato. Per ragioni operative, il Servizio non potrà essere attivato per conti cointestati a firme congiunte.

Se il Cliente richiede alla Banca il servizio di deposito e custodia di strumenti finanziari la cointestazione del Contratto e dei Contratti con facoltà di firma disgiunta comporta l'apertura di un dossier cointestato a tutti i cointestatari nonché, per ragioni

operative, di un sottoconto per ciascun cointestatario, fermi restando tra i medesimi cointestatari gli effetti legali della scelta del regime cointestato. In caso di rapporto cointestato, il Cliente riconosce che non si tratta di comunione indivisa, e pertanto autorizza la Banca ad intestare i titoli nominativi in custodia a nome di tutti o anche solo di uno o più dei cointestatari, dipendendo tale formalità da processi operativi interni della stessa Banca, basati essenzialmente sul cointestatario che dispone l'operazione nell'ambito dei Servizi Amministrati, processi che comunque non pregiudicano la facoltà del Cliente di comunicare alla Banca l'effettivo assetto di proprietà del patrimonio in custodia, così da tenerne conto anche al fine della predetta modalità di intestazione dei titoli nominativi.

In assenza di specifiche istruzioni scritte del Cliente alla Banca, sarà onere dei cointestatari definire tra loro, e rendere opponibili a terzi, le rispettive quote di proprietà del patrimonio in custodia, con ogni più ampia manleva a favore della Banca.

Per chiarezza si rende noto al Cliente che, salvo diverse istruzioni scritte provenienti da tutti i cointestatari, ciascuno dei cointestatari potrà autonomamente impartire alla Banca disposizioni a valere sull'intero patrimonio in custodia, e ciò per il fatto stesso di essere uno dei cointestatari del rapporto, e quindi a prescindere dalla intestazione formale dei titoli in custodia presso la Banca.

7. Oltre alla comunicazione di attivazione del Servizio Webank, la Banca darà conferma della conclusione del Contratto e dei Contratti, secondo il Modulo di Richiesta (e relativi Allegati) fatto pervenire dallo stesso Cliente.

8. Le modalità di conclusione del Contratto previste dal presente articolo si applicano anche ai Contratti, anche in deroga alle condizioni generali dei Contratti stessi.

Art. 3 - Il Servizio Webank

1. Il Servizio Webank consente al Cliente di effettuare le operazioni di interrogazione e di disposizione offerte dalla Banca in relazione ai Contratti conclusi dal Cliente. Il Servizio Webank è intrattenuto con la Banca attraverso tecniche di comunicazione a distanza; esclusivamente sotto il profilo operativo, il Cliente avrà le medesime limitazioni di un'apertura di rapporto presso una qualsiasi delle Agenzie della Banca.

2. La Banca potrà rendere disponibili, a propria scelta e discrezione, modalità e sistemi di comunicazione o interazione alternativi e/o aggiuntivi a quelli inizialmente previsti dal Servizio Webank, quali ad esempio GSM, WEB TV, nonché ogni altro sistema basato su tecnologie rese disponibili dal progresso tecnico.

3. Il rapporto con la Banca ha carattere di durata, restando inteso che il Servizio Webank è esclusivamente una modalità di fruizione dei Servizi/Prodotti che, come tale, potrà subire interruzioni o sospensioni, anche senza preavviso. In tali circostanze il Cliente potrà rivolgersi direttamente alla Banca, presso la Sede o le relative Agenzie, o tramite il Customer Service.

4. Il Sito sarà costituito da pagine accessibili al pubblico in generale e da pagine protette accessibili solo dai Clienti tramite i propri Sistemi di Identificazione. Tali pagine potranno supportare servizi e contenuti di diversa natura (ad esempio informazione, giochi, ecc.). La Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà aggiornare, eliminare, ampliare, ridurre e modificare in ogni modo i servizi e i contenuti del Sito.

Art. 4 - Utilizzo del Servizio Webank

1. Per fruire del Servizio Webank mediante la rete Internet, il Cliente può utilizzare un personal computer collegato alla Banca tramite la rete Internet. Generalmente il collegamento al Servizio Webank avviene tramite un personal computer singolo/server, un modem/router collegato ad esso ed un accesso alla rete Internet tramite fornitori di fiducia del Cliente. Il Cliente si fa carico della configurazione del proprio computer e di tutto quanto necessario per accedere al Sito. Il Cliente dichiara e garantisce che il proprio sistema informatico (*personal computer* o altro) permette la stampa o il salvataggio su supporto duraturo di tutti i documenti inviati o comunque messaggi a disposizione dalla Banca. Fermo quanto sopra il Cliente dichiara e riconosce sin d'ora che per supporto duraturo (o durevole) si intendono, a titolo solo esemplificativo, i documenti elettronici in formato PDF.

2. Il collegamento al Sito è possibile a qualsiasi ora del giorno, fermi restando i limiti imposti dall'esecuzione in buona fede del contratto. Il Cliente è tenuto ad utilizzare il Servizio Webank esclusivamente con le modalità indicate dalla Banca.

3. Il Cliente dovrà familiarizzare con i sistemi di accesso e di utilizzo del Servizio Webank, studiando la documentazione informativa predisposta dalla Banca e disponibile sul Sito.

4. I Sistemi di Identificazione consentono l'accesso al Servizio Webank e l'utilizzo dello stesso.

5. I Sistemi di Identificazione vengono attribuiti automaticamente dalla Banca con una procedura riservata all'atto dell'adesione al Servizio Webank e consegnati al Cliente mediante una o più delle seguenti modalità:

- a mano o per posta su supporto cartaceo, in busta discreta e sigillata;

- tramite posta elettronica, in modalità protetta;

- tramite SMS. Per l'invio dei Sistemi di Identificazione la Banca utilizza i recapiti indicati dal Cliente nel Modulo di richiesta di apertura dei rapporti con la Banca.

In attesa di ricevere la Password di secondo livello su supporto cartaceo la Banca potrà inviare al Cliente la Password di primo livello per consentire di utilizzare il Servizio Webank, seppure in maniera limitata (ad es. solo a livello informativo, senza poter compiere alcune operazioni di natura dispositiva). Resta fermo che la Banca potrà inviare il Codice Cliente e le Password anche solo su supporto cartaceo.

Il Cliente potrà richiedere, tutte le volte che lo riterrà opportuno, la variazione delle Password, perfettamente consapevole del fatto che ogni variazione da egli richiesta incide sulla sicurezza delle proprie comunicazioni con la Banca.

6. La Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà modificare i Sistemi di Identificazione e di sicurezza dandone preventiva comunicazione al Cliente. Il Cliente dovrà adeguarsi entro il termine stabilito dalla Banca ai nuovi Sistemi di Identificazione e sicurezza e, decorso tale termine, la Banca potrà sospendere l'erogazione del Servizio Webank, salva la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto.

7. Il Cliente è consapevole che per la Banca il Sistema di Identificazione comporta l'automatica attribuzione al Cliente stesso delle istruzioni ricevute, con un possibile effetto immediato sui beni e valori che il Cliente abbia disponibili presso la Banca. Il Cliente, pertanto, si obbliga a custodire il Sistema di Identificazione ad esso attribuito con la massima cura e riservatezza. In particolare, il Cliente non potrà trasferire, concedere in uso, e comunque rivelare a terzi, il proprio Sistema di Identificazione. **In caso di violazione di tale divieto, pur rimanendo comunque responsabile di ogni impiego del Servizio Webank, il Cliente è obbligato a comunicare immediatamente e per iscritto alla Banca i dati delle persone in possesso del Sistema di Identificazione.** Allo stesso modo, in caso di furto, o perdita di riservatezza comunque riferibile al Sistema di Identificazione, il Cliente dovrà immediatamente denunciarlo per iscritto alla Banca, pur rimanendo comunque responsabile di ogni impiego del Servizio Webank, e ciò fino al momento in cui detta denuncia sarà pervenuta alla Banca.

8. Nell'utilizzare i servizi contenuti nel Sito, il Cliente garantisce che qualunque messaggio e/o materiale immesso nel Sito del Servizio Webank tramite il proprio Sistema di Identificazione è originale e comunque rispetta eventuali diritti di terzi, e non sarà in violazione di ordine pubblico e buon costume. La Banca non s'impegna a controllare l'operato dei Clienti, ma, qualora venisse occasionalmente a conoscenza di infrazioni alla presente disposizione, si riserva il diritto di cancellare siffatte comunicazioni del Cliente, riservandosi altresì la possibilità di ulteriori azioni a tutela della propria posizione.

9. Se il Cliente non effettuasse alcun accesso al Servizio Webank, la Banca avrà assolto comunque i suoi obblighi contrattuali, senza che il Cliente possa pretendere restituzioni e/o risarcimenti.

10. In caso di nomina di delegati (qualora ammessi dalla Banca e compatibili con il Servizio Webank), il Cliente si impegna a far rispettare le presenti Norme Generali di Servizio anche ai propri delegati, sempre che autorizzati, i quali dovranno comunque operare esclusivamente per il tramite di Sistemi di Identificazione ad essi specificamente attribuiti dalla Banca e a personale conoscenza del Cliente. In tali ipotesi, il Cliente avrà cura di vigilare in via esclusiva sull'operato dei propri procuratori, mantenendo altresì l'intera responsabilità per gli eventuali illeciti compiuti dai propri procuratori, e ciò anche nei confronti della Banca, per il fatto di averli nominati.

Art. 5 - Disponibilità del Servizio Webank

1. L'utilizzo del Servizio Webank mediante la rete Internet è consentito dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno, salvo quanto diversamente comunicato dalla Banca con apposite comunicazioni (ad es. telefoniche, via e-mail o mediante avvisi sul Sito).

2. Il Servizio Webank potrà essere sospeso o interrotto in ogni momento, e ciò anche senza preavviso, qualora si verificassero necessità di interventi tecnici ovvero altri eventi straordinari che possano pregiudicare la continuità del Servizio Webank ovvero ancora la sua sicurezza. Saranno sempre possibili interruzioni del Servizio Webank dovute a motivi tecnici, di sicurezza e di ordinaria e straordinaria manutenzione delle apparecchiature che permettono il collegamento. Ove possibile, le interruzioni ordinarie verranno preventivamente comunicate ai Clienti (ad es. tramite messaggi nelle pagine del Sito o via e-mail). La Banca non sarà responsabile della mancata fornitura del Servizio Webank in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, a ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. Il Cliente dà pertanto atto ed accetta la circostanza che non sussisterà alcuna responsabilità della Banca nei suoi confronti per inadempimenti dovuta a forza maggiore o a caso fortuito o ad eventi comunque al di fuori del suo controllo quali atti d'imperio, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, interruzione delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte delle strutture informatiche e/o telematiche della Banca e/o dai suoi fornitori di informazione. Le ipotesi di sospensione e di interruzione previste dal presente comma potranno verificarsi in relazione ad uno o più canali (ad es. canale Internet, canale telefonico, ecc.).

3. In caso di sospensione o interruzione del Servizio Webank tramite la rete Internet, il Cliente potrà disporre del Servizio Webank mediante gli altri canali operativi alternativi offerti dalla Banca (ad es. canale telefonico) nei limiti e negli orari di funzionamento di detti canali. In tali casi, tuttavia, non vi sarà certezza circa la possibilità di usufruire di tutti i servizi di norma disponibili tramite la rete internet.

Art. 6 - Rapporti su cui operare e attivazione dei Contratti

1. Il Cliente presceglie, in fase di adesione al Servizio Webank, i Contratti che intende attivare subito e quelli la cui attivazione può intervenire successivamente su richiesta e a discrezione del Cliente.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 1 della Sezione "Rapporti Banca-Cliente", in forza del regolare accesso al Servizio Webank, il Cliente avrà la facoltà di disporre a distanza dei rapporti contrattuali attivati con la Banca, oppure procedere all'attivazione di quelli sospesi, ovvero ancora di aprirne di nuovi, compatibilmente a quanto offerto a distanza dalla stessa Banca, e comunque nei limiti e con le modalità da essa disposti.

3. Il Cliente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla Banca l'esclusione e/o la chiusura di uno o più rapporti conclusi attraverso il Servizio Webank.

Art. 7 - Rischi

1. Il Cliente è responsabile per l'utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del Servizio Webank per tutte le operazioni eseguite, tramite il proprio Sistema di Identificazione.

2. Poiché il Cliente verrà identificato da parte della Banca esclusivamente mediante la verifica del Sistema di Identificazione secondo quanto specificato all'art. 4 della presente Sezione, lo stesso è tenuto a mantenere segreti tutti i codici riservati i quali, nell'interesse del medesimo Cliente, non devono essere conservati insieme né annotati in un unico documento.

3. Il Cliente è l'esclusivo responsabile della custodia e del corretto utilizzo del Sistema di Identificazione, nonché di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'utilizzo illegittimo, anche ad opera di terzi, e/o dallo smarrimento o sottrazione del Sistema di Identificazione stesso. Ferma restando tale responsabilità, il Cliente è tenuto ad effettuare immediatamente la comunicazione e la denuncia previste nel comma 7 del precedente art. 4 della presente Sezione.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura del Servizio Webank, la Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite il Servizio Webank, le scritture registrate sui propri libri e le relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure (informatiche, telefoniche, ecc.) utilizzate per il funzionamento del Servizio Webank ed i rapporti con il Cliente.

5. Il Cliente si dichiara a conoscenza del fatto che, a livello internazionale, l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza ed in particolare di sistemi telematici incrementa notevolmente i rischi normali di qualsiasi servizio a distanza; ne consegue che la fruizione del Servizio Webank avviene per libera e consapevole scelta del Cliente, con accettazione del maggior grado di rischio.

6. Onde consentire la verifica della sicurezza, nonché di ogni altro aspetto connesso con l'efficienza e la regolarità del Servizio Webank, il Cliente accetta che la Banca possa, in ogni momento, sospendere a campione il Servizio Webank, anche in corso di operazione, e rimettere la prosecuzione dello stesso al ricevimento delle conferme del caso.

Art. 8 - Limiti operativi

1. Per le operazioni dispositive il Cliente è tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti operativi tempo per tempo fissati dalla Banca.

Art. 9 - Blocco del Servizio

1. Al Cliente è data la possibilità di bloccare temporaneamente il Servizio Webank, ovvero i singoli canali (ad es. *Internet banking*, *Phone banking*, ecc.) dello stesso, mediante comunicazione da recapitarsi a mezzo raccomandata r.r., ovvero tramite comunicazione telefonica al Customer Service, nei limiti degli orari di servizio dello stesso.

2. La Banca provvederà a bloccare il Servizio Webank entro e non oltre un giorno lavorativo successivo alla ricezione della sopracitata comunicazione.

Art. 10 - Customer Service

1. La Banca metterà a disposizione del Cliente un Customer Service telefonico attraverso il quale offrirà al Cliente assistenza telefonica per fornire chiarimenti sul Servizio Webank e, se del caso, prendere nota di eventuali malfunzionamenti riscontrati dal Cliente. Il Customer Service non ha lo scopo di fornire alla clientela un addestramento continuo in merito al funzionamento del Servizio Webank, ragion per cui il Cliente prende atto ed accetta che la durata delle comunicazioni telefoniche sia limitata allo stretto necessario.

2. L'accesso al Customer Service sarà consentito solo per il tramite del Sistema di Identificazione. Il Customer Service sarà attivo nei giorni, alle ore ed ai numeri telefonici indicati nella documentazione disponibile presso i locali della Banca aperti al pubblico e/o sul Sito, salvo quanto diversamente comunicato dalla Banca, via email o attraverso il Sito Webank. Il Customer Service potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che possa la Banca essere tenuta responsabile delle conseguenze di tali sospensioni o interruzioni.

3. Ogni ulteriore informazione in merito al Customer Service è indicata nella documentazione disponibile presso i locali della Banca aperti al pubblico e/o sul Sito.

Art. 11 - Phone Banking

1. Il Cliente potrà fruire del Servizio Webank mediante apparecchi telefonici (c.d. *Phone Banking*), tramite operatore o telefono a toni, limitatamente ai Servizi/Prodotti supportati dal suddetto canale telefonico "Phone Banking" indicati nella documentazione di trasparenza e/o sul Sito.

L'utilizzo del Servizio Webank tramite apparecchi telefonici determinerà l'addebito delle relative commissioni, indicate nella modulistica disponibile nei locali aperti al pubblico della Banca o sul Sito che il Cliente avrà la cura e l'onere di conoscere prima di operare mediante tale modalità di comunicazione a distanza.

2. L'utilizzo del Servizio Webank attraverso apparecchi telefonici è consentito solo per il tramite del Sistema di Identificazione e secondo le modalità e gli orari pubblicati sul Sito.

3. Resta inteso che, per sua natura, il Phone Banking non consente al Cliente di effettuare tutte le operazioni che, di norma, la Banca può rendere disponibili tramite la rete Internet. Di conseguenza, il Cliente prende atto ed accetta siffatta limitazione d'uso.

4. Al canale di Phone Banking sono applicabili, ove compatibili, tutte le disposizioni delle presenti Norme Generali di Servizio, ed in particolare le previsioni in materia di Sistema di Identificazione, di sospensione e di interruzione del Servizio Webank, di rischi delle tecniche di comunicazione a distanza e dei sistemi di telecomunicazione, di prova della conclusione dei contratti, delle operazioni eseguite e delle comunicazioni effettuate. Ferme tali previsioni, il Cliente prende atto ed è consapevole che la Banca effettua registrazioni su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, degli ordini e delle istruzioni conferite telefonicamente nell'ambito del *Phone Banking* in relazione a qualsiasi Servizio/Prodotto. Il Cliente, anche sulla base dell'informativa sul trattamento dei dati personali ricevuta, autorizza sin d'ora la Banca ad effettuare le registrazioni predette, nonché a trattare i dati personali del Cliente. Il Cliente riconosce ed accetta che la Banca potrà produrre le registrazioni avanti a qualsiasi Autorità competente come prova dell'avvenuta conversazione e dei relativi accordi conclusi.

Art. 12 - Esecuzione degli ordini e comunicazioni via Internet - Elezione speciale di domicilio

1. Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno eseguite nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento dell'ordine, salvo diverso minor termine quando previsto da norme imperative.

2. E' facoltà della Banca rifiutare di assumere gli incarichi conferiti dal Cliente dandone comunicazione al medesimo, senza obbligo di motivazione.

3. Il Cliente può indicare la propria casella di posta elettronica e il Sito come luogo esclusivo in cui ricevere le comunicazioni inerenti il Servizio Webank ed i Contratti (tra cui, a titolo esemplificativo, anche le comunicazioni della Banca quale intermediario per la vendita di prodotti o servizi di terzi). A tale fine, è in facoltà del Cliente procedere all'elezione speciale di domicilio. Ogni comunicazione effettuata presso la casella di posta elettronica del Cliente si intende allo stesso pervenuta e conosciuta nel momento in cui la comunicazione stessa è stata resa disponibile dalla Banca, circostanza che Webank potrà comprovare attraverso le registrazioni del proprio sistema informatico. La predetta domiciliazione sarà attiva solo per le comunicazioni relative ai Servizi/Prodotti a ciò abilitati dalla Banca (ad es. "Estratti conto e Contabili on Line"). Resta salvo il diritto del Cliente di richiedere, in ogni momento, la variazione del domicilio eletto, ovvero l'invio delle comunicazioni in forma cartacea attraverso il canale della posta ordinaria al domicilio di corrispondenza, ovvero alla residenza. La richiesta di variazione del domicilio e/o dell'invio delle comunicazioni in forma cartacea sarà ritenuta valida se effettuata attraverso una specifica comunicazione scritta da recapitarsi alla Banca a mezzo raccomandata r.r..

Art. 13 - Condizioni contrattuali e modifiche

1. Con riferimento ai Contratti la cui efficacia è sospesa ai sensi dell'articolo 2 e 6 delle presenti Norme Generali di Servizio, il Cliente non dovrà pagare alcuna commissione alla Banca fino al momento in cui tali Contratti diventino efficaci, salva l'applicazione di quanto disposto dai successivi commi.

2. La Banca potrà prevedere diverse condizioni economiche da applicare al medesimo Servizio/Prodotto a seconda del canale utilizzato dal Cliente (ad es. *Internet banking*, *Phone banking*, *Agenzia*, ecc.).

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 della Sezione "Servizi di Pagamento" Parte Generale, la Banca - in presenza di giustificato motivo - si riserva la facoltà di proporre modifiche e/o adeguamenti e/o integrazioni (sia favorevoli, sia sfavorevoli) alle norme generali e particolari, alle condizioni economiche ed alle autorizzazioni previste nelle presenti Norme Generali di Servizio, nelle Condizioni Generali per l'apertura dei rapporti con Webank (di cui le presenti Norme Generali di Servizio sono parte integrante e sostanziale), ovvero nei Contratti relativi ai singoli Servizi/Prodotti.

4. In caso di modifiche sfavorevoli al Cliente le proposte di cui al precedente comma saranno validamente effettuate dalla Banca 30 giorni prima della data di efficacia delle stesse, mediante:

- (i) pubblicazione, ad esempio sul Sito o nei locali della Banca aperti al pubblico, e
- (ii) comunicazione diretta al singolo Cliente interessato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: ad esempio su *file PDF* o messaggio di posta elettronica *e-mail*.

L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, dalla data indicata nella suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso da parte del Cliente entro 60 giorni dalla pubblicazione (ad es. sul Sito o nei locali della Banca aperti al pubblico), come confermata da comunicazione individuale, ovvero per scarico del relativo supporto durevole a distanza. In tal caso, sino alla data del recesso, saranno applicate al Cliente le condizioni contrattuali precedentemente pattuite.

5. In caso di modifiche favorevoli al Cliente le proposte di cui al comma 3 saranno validamente effettuate dalla Banca 15 giorni prima della data di efficacia delle stesse, mediante:

- (i) pubblicazione: ad esempio sul Sito o nei locali della Banca aperti al pubblico, ovvero
- (ii) comunicazione diretta al singolo Cliente interessato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: ad esempio su *file PDF* o messaggio di posta elettronica *e-mail*.

L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, dalla data indicata nella suddetta comunicazione, sempre salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso da parte del Cliente.

6. Il Cliente prende atto ed accetta che Webank, essendo una "banca online", possa comunicare ogni e qualsiasi modifica delle condizioni di cui al precedente comma 3 mediante pubblicazione delle stesse sul Sito, e ciò con valore legale di costante conoscibilità delle condizioni e delle modifiche stesse verso il medesimo Cliente. Allo stesso modo, qualsiasi comunicazione diretta personalmente al Cliente potrà avvenire a mezzo posta elettronica, salvo diversa richiesta del Cliente.

7. Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti Norme Generali di Servizio, nelle Condizioni Generali per l'apertura dei rapporti con Webank (di cui le presenti Norme Generali di Servizio sono parte integrante e sostanziale), ovvero nei Contratti relativi ai singoli Servizi/Prodotti divergano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra.

8. Le modalità di modifica del Contratto e dei Contratti previste dal presente articolo si applicano anche in deroga alle condizioni generali dei Contratti stessi.

Art. 14 - Nuovi Servizi e Varie

1. I Contratti che il Cliente intenda concludere e attivare e/o disporre attraverso il Servizio Webank restano disciplinati dalle relative condizioni generali di contratto e dalle norme particolari riferite a ciascuno di essi. Le presenti Norme Generali di Servizio prevarranno rispetto alle condizioni dei Contratti, limitatamente alle relative

modalità di conclusione, attivazione, disposizione, rischi di operatività e prova dei contratti conclusi.

2. La Banca potrà offrire in ogni momento nuovi servizi e/o prodotti la cui accettazione, da parte del Cliente, potrà avvenire anche mediante il materiale utilizzo degli stessi. In tali ipotesi, tali nuovi servizi e/o prodotti risulteranno disciplinati dalle presenti Norme Generali di Servizio, se del caso integrate da specifiche previsioni contrattuali tipiche di ciascun nuovo servizio e/o prodotto. Siffatte condizioni contrattuali diverranno parte integrante delle presenti Norme Generali di Servizio a seguito della loro pubblicazione sul Sito.

Art. 15 - Operazioni di informazione

1. Le informazioni relative a saldi e movimenti vengono fornite dalla Banca attraverso i canali attualmente disponibili o che verranno in seguito resi disponibili (*Internet*, *GSM*, *WEB TV*, ecc.) per ottimizzare con reciproco vantaggio il rapporto con il Cliente, fermo restando che le stesse trovano unica e probante conferma negli estratti conto che, nei tempi e modi concordati, vengono periodicamente inviati dalla Banca. Resta salvo quanto previsto dal precedente articolo 12 della presente Sezione in materia di elezione speciale di domicilio.

Art. 16 - Spese a carico del Cliente

1. Sono interamente a carico del Cliente: le spese telefoniche richieste dal proprio gestore di telefonia, i costi dell'accesso alla rete *Internet*, delle necessarie attrezzature per l'utilizzo del Servizio Webank, le spese per eventuali *software* personalizzati a seconda delle esigenze volta a volta manifestate, gli importi dei canoni periodici stabiliti dalla Banca per la prestazione dei Servizi indicati nella modulistica disponibile nei locali aperti al pubblico della Banca e/o sul Sito.

2. Nel rispetto delle norme vigenti, le spese e gli oneri, anche di carattere fiscale, inerenti e conseguenti al presente Contratto e/o ai Contratti sono a carico esclusivo del Cliente.

Art. 17 - Legge regolatrice

1. Il presente Contratto, le operazioni eseguite ed i Contratti conclusi a mezzo del Servizio sono regolati dalla legge italiana.

SEZIONE VII NORME GENERALI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE Art. 1 - Oggetto

1. La Banca potrà fornire (anche tramite il Sito, *e-mail* o *SMS*) al Cliente dati e/o notizie relativi ai mercati finanziari italiani e internazionali di pertinenza e proprietà di terzi, i quali sono i soli responsabili della esattezza e veridicità dei dati forniti e/o elaborati.

2. La Banca richiama espressamente l'attenzione del Cliente sul fatto che tutti i dati e le notizie oggetto del presente servizio hanno natura e scopo meramente informativo e non intendono in alcun modo suggerire strategie o specifiche decisioni di investimento.

3. L'utilizzo a qualsiasi titolo dei dati, delle informazioni e delle notizie ricevute dal Cliente tramite il presente servizio è pertanto a completo rischio del Cliente.

Art. 2 Condizioni economiche e Modifiche contrattuali

1. Il Cliente si impegna a corrispondere alla Banca i canoni previsti in relazione alle caratteristiche del servizio di informazioni finanziarie. A tale fine il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare i predetti canoni sul conto corrente.

2. La Banca e/o le società con essa convenzionate si riservano il diritto di modificare i canoni del servizio dandone comunicazione al Cliente con preavviso di 15 giorni mediante pubblicazione sul Sito ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente. Tali variazioni avranno efficacia automatica a decorrere dalla data che la Banca avrà provveduto a comunicare al Cliente contestualmente alla comunicazione della modifica.

Art. 3 Obblighi del Cliente (End User)

1. Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Banca per l'utilizzo dei servizi oggetto del presente contratto. In ogni caso, il Cliente sarà responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti e indiretti, derivanti a Webank e/o a terzi dall'inosservanza di tali istruzioni.

2. Il Cliente si impegna ad utilizzare il servizio erogato dalla Banca e/o dalle società convenzionate con la stessa Banca esclusivamente nell'ambito del presente contratto e comunque per le proprie esigenze personali, escluso ogni diverso uso o scopo quale, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, la pubblicazione in qualsiasi forma, la comunicazione a terzi o la trasmissione dei dati sotto qualsiasi forma effettuata ed a qualsiasi titolo, anche gratuito. A tale riguardo il Cliente dichiara sin d'ora di essere l'utilizzatore finale del presente servizio (*i.e. end user*).

3. Nessuna parte dei servizi forniti potrà essere in alcun modo riprodotta e trasmessa a terzi senza l'espressa autorizzazione scritta da parte della banca.

4. I Clienti sono esclusivamente autorizzati, per medesimi fini di utilizzo strettamente personale di cui al comma precedente, a salvare, registrare e stampare le informazioni ed i dati ottenuti tramite il Servizio.

5. Il presente contratto relativo al servizio di informazioni finanziarie non è cedibile a terzi.

Art. 4 - Diritti riservati

1. Ogni diritto di legge sui dati personali, sulle informazioni e sui servizi forniti nell'ambito del presente contratto spetta esclusivamente alla Banca e/o ai rispettivi titolari.

2. Sono inoltre espressamente vietate la riproduzione e l'uso dei marchi e di ogni altro segno distintivo di cui è titolare la Banca o gli altri soggetti che con essa collaborano all'erogazione del servizio.

Art. 5 - Durata e recesso

1. Il contratto relativo al servizio di informazioni finanziarie è a tempo indeterminato. Ciascuna parte ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto.
2. In caso di recesso esercitato dal Cliente, quest'ultimo perderà ogni diritto alla restituzione della eventuale quota di canone già versata e non fruita.

Art. 6 – Responsabilità di Webank

1. La Banca non potrà essere considerata responsabile per errori o ritardi nella messa a disposizione di dati, quotazioni o notizie finanziarie pubblicate sul Sito o eventualmente fornite tramite e-mail, SMS o telefonicamente, nel caso in cui tali errori o ritardi siano imputabili a temporanee interruzioni del Servizio Webank dipendenti da cause di forza maggiore o comunque da eventi non imputabili alla

Banca o che la stessa non possa ragionevolmente prevedere che si verifichino, ad esempio, a causa di scioperi del proprio personale, guasti, cadute di linea o qualsiasi altro inconveniente, di carattere tecnico e non, che non rientri sotto il controllo della Banca.

2. La Banca non è responsabile del contenuto dei dati e delle informazioni presenti sul Sito o eventualmente forniti al Cliente tramite e-mail, SMS o telefonicamente o tramite gli ulteriori strumenti di telecomunicazione adottati, con la conseguenza che non risponderà dei danni di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, derivanti al Cliente e/o a terzi dall'utilizzo di tali dati e/o informazioni.

3. Qualunque limitazione di responsabilità prevista a favore della Banca non opererà nell'ipotesi di dolo o colpa grave di Webank.

*** ** **

Il Cliente riconosce che un identico esemplare delle presenti Condizioni Generali gli è stato consegnato e dichiara di conoscerle, di averle lette e comprese, nonché di accettarne integralmente il contenuto. In ogni caso, il Cliente è informato che le presenti Condizioni Generali, unitamente alla eventuale ulteriore documentazione contrattuale dei singoli servizi e prodotti offerti da Webank, sono sempre disponibili al pubblico sul Sito web e presso tutte le Agenzie della Banca.

Il Cliente dichiara di avere ottenuto copia delle presenti Condizioni Generali per l'apertura dei rapporti con Webank e di approvarne specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma Cod. Civ., le seguenti clausole: Il Cliente dichiara di avere ottenuto copia delle presenti Condizioni Generali per l'apertura dei rapporti con Webank e di approvarne specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma Cod. Civ., le seguenti clausole: SEZIONE I - RAPPORTO BANCA CLIENTE: Art. 3 comma 3 (sostituzione nell'esecuzione dell'incarico); Art. 8, commi 2, 4 e 5 (nomina, revoca, modifica e cessazione dei poteri di rappresentanza); Art. 9 comma 1 (estinzione del rapporto su richiesta di uno solo dei cointestatari); Art. 10 (diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie); Art. 11 (diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari); Art. 13, commi 2, 3, e 4 (Modifica Unilaterale delle condizioni); Art. 15 (foro giudiziario competente); Art. 16 Varie

SEZIONE II - CONTO CORRENTE BANCARIO: Art. 7, comma 2 (non apposizione della clausola effettivo); Art. 8, commi 1, 2 e 4 (capitalizzazione degli interessi ed oneri); Art. 9 (Conto non movimentato); Art. 10, commi 2 e 4 (Condizioni approvazione dell'estratto conto); Art. 11 (compensazione e pagamento di assegni); Art. 12 (recesso dal contratto di conto corrente e/ dalla convenzione d'assegno); Art. 13 Sconfinamenti in assenza di fido; Art. 14 Commissione di istruttoria veloce (eventi straordinari che comportano l'applicazione di commissioni a favore della Banca); Art. 15 Esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati. SEZIONE II – BIS - DEPOSITI IN SOTTOCONTI TECNICI ACCESSORI AL CONTO CORRENTE: Art. 1; Art. 2; Art. 4; Art. 5; Art. 7. SEZIONE III - AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE: Art. 2 (Maturazione interessi e altri oneri); Art. 3 (recesso); Art. 4 (recesso, compensazione e pagamento di assegni); Art. 6 - Eventi straordinari che comportano l'applicazione di commissioni a favore della Banca. SEZIONE IV - SERVIZI DI PAGAMENTO REGOLATI IN CONTO CORRENTE: Parte Generale - Art. 2 comma 6 (Spese per recupero dei fondi); Art. 3 comma 2 (Spese per la comunicazione di rifiuto obiettivamente giustificato); Art. 5 commi da 1 a 4 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); Art. 5 comma 5 (Modifica tassi di interesse o cambio). Sottosezione A – Bonifico art. 4, comma 1 (spese per la revoca di un ordine di bonifico effettuata oltre i termini). Sottosezione B – Addebito RID/SDD, RIBA, MAV, RAV e Bollettini Freccia: art. 5 comma 3 (rinuncia al diritto di rimborso concordata con il creditore); art. 4 comma 3 (spese per la revoca di un singolo ordine di pagamento RID effettuata oltre i termini) art. 4 comma 4 (Esclusione della facoltà di revoca nel caso in cui la Banca sia creditrice del relativo importo); art. 4 comma 5 (rinuncia alla facoltà di revoca di un singolo ordine di pagamento RID); art. 8 comma 1 (spese per la revoca di un ordine di pagamento di RIBA, MAV, RAV, Bollettino Freccia effettuato oltre i termini). Sottosezione C – Bancomat/Pago Bancomat: Art. 3, comma 4 (revoca o perdita dei poteri di rappresentanza); Art. 5, comma 6 (opponibilità della denuncia di smarrimento o di sottrazione). Art. 8 (Erogazione dei servizi Bancomat/Pagobancomat); Art. 10 (Addebito in conto); Art. 11 (facoltà di recesso della banca o di temporaneo divieto di utilizzo della Carta). Art. 16 Presticash comma 1 (limiti utilizzo); comma 5 (autorizzazione all'addebito); comma 7 (richiesta di rimborso); Art. 17 Pagamento pedaggi autostradali: comma 2 (limiti di utilizzo); comma 6 (esonero da responsabilità della Banca per interruzione, sospensione o irregolare o mancato funzionamento del servizio). SEZIONE V - SERVIZI DI INCASSO, ACCETTAZIONE, SCONTO O NEGOZIAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI: Art. 1, comma 2 (conseguenze dannose derivanti dal servizio); Art. 2 (non invio degli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni); Art. 6 (esonero da responsabilità della Banca per mancata presentazione o protesto in tempi utile di effetti, documenti e assegni); Art. 7 (condizioni per l'accettazione del pagamento di effetti, documenti e assegni a favore dell'estero); Art. 8 (Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero).

SEZIONE VI NORME GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO A DISTANZA "WEBANK": Art. 1 Ambito di Applicazione; Art. 2 Conclusione ed efficacia del Contratto; Art. 3 Il Servizio Webank; Art. 4 Utilizzo del Servizio Webank; Art. 5 Disponibilità del Servizio Webank; Art. 7 Rischi; Art. 8 Limiti operativi; Art. 10 Customer Service; Art. 11 Phone Banking; Art. 12 Esecuzione degli ordini e comunicazioni via Internet - Elezione speciale di domicilio; Art. 13 Condizioni contrattuali e modifiche; Art. 14 Nuovi Servizi e Varie; Art. 15 Operazioni di informazione; Art. 16 Spese a carico del Cliente; Art. 17 Legge regolatrice SEZIONE VII NORME GENERALI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE: Art. 1 Oggetto; Art. 2 Condizioni economiche e Modifiche contrattuali; Art. 3 Obblighi del Cliente (End User); Art. 4 Diritti riservati; Art. 5 Durata e recesso; Art. 6 Responsabilità di Webank.